

**CORTE COSTITUZIONALE**

SERVIZIO STUDI

**Area di diritto comparato**

**SEGNALAZIONI SULL'ATTUALITÀ  
COSTITUZIONALE STRANIERA**

a cura di

*Carmen Guerrero Picó*

*Sarah Pasetto*

*Maria Theresia Rörig*

*Céline Torrisi*

con il coordinamento di

*Paolo Passaglia*

n. 42 (dicembre 2020)

### **Avvertenza**

*La Corte costituzionale ha la titolarità, in via esclusiva, dei contenuti del presente documento.*

*La Corte costituzionale fa divieto, in assenza di espressa autorizzazione, di riprodurre, estrarre copia ovvero distribuire il documento o parti di esso per finalità commerciali. Il riutilizzo per finalità diverse è soggetto alle condizioni ed alle restrizioni previste nel contratto di licenza Creative Commons (CC by SA 3.0).*

*Per informazioni e richieste, si invita a contattare il Servizio Studi, scrivendo al seguente indirizzo email: [servstudi@cortecostituzionale.it](mailto:servstudi@cortecostituzionale.it).*

## SOMMARIO

### Francia

#### EMERGENZA SANITARIA – LIBERTÀ DI CULTO

*Conseil d'État, ordonnances* nn. 446930, 446941, 446968 e 446975  
del 29 novembre 2020, *Association Civitas et autres*, sul limite di capienza  
dei luoghi di culto durante l'emergenza sanitaria ..... 7

### Stati Uniti

#### PENA DI MORTE – DISCIPLINA FEDERALE

Il Dipartimento di giustizia modifica la *Part 26 – Death Sentences Procedures*  
*del Code of Federal Regulations* sulle procedure relative alla pena capitale ... 9

### Stati Uniti

#### EMERGENZA SANITARIA – LIBERTÀ DI CULTO

Corte suprema, *Order* nel caso *Harvest Rock Church, et al. v. Newsom,*  
*Governor of California*, No. 20A94, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), del 3 dicembre 2020,  
sui limiti di capienza nei luoghi di culto durante la pandemia di Covid-19 .... 11

### Francia

#### AMBIENTE – MISURE DI PROTEZIONE

*Conseil constitutionnel*, decisione n. 2020-807 DC del 3 dicembre 2020,  
*Legge di accelerazione e di semplificazione dell'azione pubblica* ..... 13

### Regno Unito

#### SPESE LEGALI – DECISIONI SULLA RIPARTIZIONE

Corte suprema, sentenza *R (on the application of Gourlay) (Appellant) v Parole*  
*Board (Respondent)*, [2020] UKSC 50, del 4 dicembre 2020, sulla ripartizione  
delle spese di giudizio nelle giurisdizioni inferiori ..... 17

## Stati Uniti

### ELEZIONI PRESIDENZIALI – RICORSI

Corte suprema, *Order* nel caso *Kelly, Mike, et al. v. Pennsylvania, et al.*, No. 20A98, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), dell'8 dicembre 2020, concernente la legge della Pennsylvania sul voto per posta ..... 21

## Spagna

### SICUREZZA PUBBLICA – REGOLAMENTAZIONE

Tribunale costituzionale, sentenza del 19 novembre 2020, sulla legge organica n. 4/2015, del 30 marzo, sulla protezione della sicurezza dei cittadini ..... 25

## Germania

### LAVORO – LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 2 novembre 2020 (1 BvR 2727/19), in tema di libertà di espressione sul luogo di lavoro ..... 31

## Stati Uniti

### ESECUTIVO – RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARI

Corte suprema, sentenza *Tanzin et al. v. Tanvir et al.*, No. 19-71, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), del 10 dicembre 2020, sulla responsabilità personale dei funzionari dell'Esecutivo ..... 33

## Stati Uniti

### GIUDICI STATALI – NOMINA

Corte suprema, sentenza *Carney, Governor of Delaware v. Adams*, No. 19-309, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), del 10 dicembre 2020, sulla nomina dei giudici nel Delaware ..... 35

## Spagna

### MONARCA – POSIZIONE FISCALE

Juan Carlos I presenta un'istanza per regolarizzare la propria posizione fiscale ..... 37

## Francia

### AMBIENTE – TUTELA

*Conseil constitutionnel*, decisione n. 2020-809 DC del 10 dicembre 2020, *Legge relativa all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari in caso di pericolo sanitario per le barbabietole da zucchero* ..... 39

## Stati Uniti

### REATO MILITARE – PRESCRIZIONE

Corte suprema, sentenza nel caso *United States v. Briggs*, No. 19-108, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), del 10 dicembre 2020, sulla prescrizione del reato militare di violenza sessuale ..... 43

## Stati Uniti

### ELEZIONI PRESIDENZIALI – RICORSI

Corte suprema, *Order* nel caso *Texas v. Pennsylvania, et al.*, No. 220155, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), dell'11 dicembre 2020, sull'esito delle elezioni presidenziali del 2020 ..... 47

## Francia

### EMERGENZA SANITARIA – RISTORAZIONE

*Conseil d'État, ordonnance* n. 446715 dell'8 dicembre 2020, *Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et autres*, sulla chiusura dei bar e dei ristoranti durante l'emergenza sanitaria ..... 51

## Francia

### EMERGENZA SANITARIA – IMPIANTI SCIISTICI

*Conseil d'État, ordonnance* n. 447208 dell'11 dicembre 2020, *Domaines skiabiles de France et autres*, sulla chiusura degli impianti sciistici ..... 55

## Francia

### MENSE SCOLASTICHE – RELIGIONE

*Conseil d'État, ordonnance* n. 426483 dell'11 dicembre 2020, *Commune de Chalons-sur-Saône*, sulla possibilità di proporre pasti sostitutivi nelle mense scolastiche pubbliche ..... 57

## Regno Unito

### STRANIERO – ESPULSIONE (CONDIZIONI)

Corte suprema, sentenza *Robinson (Jamaica)(Appellant) v Secretary of State for the Home Department*, [2020] UKSC 53, del 16 dicembre 2020, sulla portata del c.d. "principio *Zambrano*" ..... 59

## Germania

### PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – TERRORISMO

Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 10 novembre 2020 (1 BvR 3214/15), in merito alla normativa sull'archivio centrale per la lotta contro il terrorismo ..... 63

## Francia

*ORDONNANCES* – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ

*Conseil d'État, ordonnances* nn. 440258, 440289, 440257 del 16 dicembre 2020, *Fédération CFDT des finances et autres*, sul controllo di legittimità delle ordonnances adottate dal Governo prima della loro ratifica dal Parlamento .. 65

# FRANCIA

EMERGENZA SANITARIA – LIBERTÀ DI CULTO

## ***Conseil d'État, ordonnances nn. 446930, 446941, 446968 e 446975 del 29 novembre 2020, Association Civitas et autres, sul limite di capienza dei luoghi di culto durante l'emergenza sanitaria***

01/12/2020

Diverse associazioni e diversi membri del clero cattolico avevano adito il *Conseil d'État*, nell'ambito della procedura del c.d. *référé-liberté*<sup>1</sup>, al fine di richiedere la sospensione delle disposizioni del par. I dell'art. 47 del decreto n. 2020-1310 del 29 ottobre 2020, sulle misure generali necessarie per fronteggiare l'epidemia di Covid-19<sup>2</sup>, come modificato dal decreto n. 1454 del 27 novembre 2020<sup>3</sup>. Tali disposizioni autorizzavano la celebrazione delle cerimonie religiose a condizione che il numero dei presenti fosse inferiore a trenta.

I ricorrenti sostenevano che la norma contestata violasse in maniera grave e manifestamente illegittima la libertà di culto<sup>4</sup>. Si asseriva, altresì, che non fosse adatta, giacché non sarebbe stato dimostrato che gli edifici di culto costituissero dei c.d. “clusters”, né tantomeno poteva ritenersi proporzionata, viste le grandi superfici esistenti nelle chiese e le misure sanitarie già adottate a tutela dei fedeli. Infine, si lamentava la natura discriminatoria di tale norma nei confronti dei luoghi di culto rispetto a quanto previsto per le attività commerciali.

Dopo aver sottolineato che la libertà di culto è una libertà fondamentale che non si limita al diritto di ciascuno di esprimere le proprie convinzioni religiose, ma che comprende, altresì, il diritto di partecipare in maniera collettiva a cerimonie nei luoghi ad esse dedicate, il *Conseil d'État* ha aggiunto che tale

---

<sup>1</sup> Il *référé-liberté* è disciplinato dall'art. L. 521-2 del Codice di giustizia amministrativa.

<sup>2</sup> V. *Francia – L'entrata in vigore delle misure generali per fronteggiare l'epidemia di Covid-19 nell'ambito dello stato di emergenza sanitaria*, del 02/11/2020.

<sup>3</sup> Il testo del decreto è reperibile *on line* alla pagina <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042574467>.

<sup>4</sup> A sostegno del ricorso, è stata anche richiamata la decisione della Corte suprema americana del 25 novembre u.s. V. *Stati-Uniti – Corte suprema, sentenza Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York, No. 20A87, 592 U.S. \_\_ (2020), del 25 novembre 2020, sui limiti di capienza dei luoghi di culto durante la pandemia di Covid-19*, del 27 novembre 2020.

libertà deve conciliarsi con il rispetto dell'ordine pubblico e con l'obiettivo di valore costituzionale di tutela della salute<sup>5</sup>.

Il *Conseil* ha poi riconosciuto che, durante le cerimonie religiose, i partecipanti sono esposti a un rischio di contagio proporzionale al livello di chiusura e di superficie dell'edificio, rischio tanto più elevato quanto più sia duratura la presenza nell'edificio e più alto il numero di persone che vi partecipino, recitando e cantando o facendo gesti rituali che implicano un contatto, spostamenti e/o scambi. Per questi motivi, le condizioni di accesso e di presenza nei luoghi di culto devono essere obbligatoriamente disciplinate

Ciò posto, la Suprema Corte amministrativa ha rimarcato che, in questo periodo di allentamento delle misure di confinamento, nessun'altra attività autorizzata (ovvero, le attività commerciali c.d. "non essenziali") fosse sottoposta a un limite nel numero di persone. Ha inoltre specificato che la peculiarità delle cerimonie religiose non fosse sufficiente per giustificare il limite di trenta persone imposto a tutti i luoghi di culto.

Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice dei *référé*s del *Conseil d'État* ha stabilito che tale limite era sproporzionato rispetto all'obiettivo di tutela della salute pubblica e che il Governo aveva violato in maniera grave e manifestamente illegittima la libertà fondamentale di culto. Ha quindi ordinato al Primo ministro di modificare le disposizioni contestate entro tre giorni dalla data di pubblicazione della decisione.

*Céline Torrisi*

---

<sup>5</sup> La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/11-novembre/446930-446941-446968-446975.pdf> e il relativo comunicato stampa alla pagina <https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/limite-de-30-personnes-dans-les-etablissements-de-culte-decision-en-refere-du-29-novembre>.



# STATI UNITI

PENA DI MORTE – DISCIPLINA FEDERALE

## **Il Dipartimento di giustizia modifica la *Part 26 – Death Sentences Procedures del Code of Federal Regulations* sulle procedure relative alla pena capitale**

01/12/2020

Venerdì 27 novembre, il Dipartimento di giustizia ha pubblicato le modifiche apportate alla *Part 26 del Code of Federal Regulations*, sulle procedure relative alla pena di morte, per ampliare le modalità di esecuzione applicabili nei casi di pena capitale federale. La nuova normativa entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione<sup>1</sup>.

Il *Federal Death Penalty Act* del 1994 richiede che le pene capitali vengano eseguite “secondo le modalità previste dall’ordinamento dello stato in cui la pena viene imposta”<sup>2</sup>. Attualmente, la sola modalità di esecuzione federale prevista è l’iniezione letale utilizzando la sostanza chimica denominata pentobarbital. La nuova misura ha lo scopo dichiarato di evitare potenziali contestazioni intentate dai detenuti contro l’esecuzione, poiché, nel regime anteriore, avrebbero potuto impugnare il fatto che la normativa federale non autorizzasse esplicitamente l’uso di modalità diverse dall’iniezione letale mentre, invece, a livello statale era prevista la possibilità di applicare metodi diversi.

In particolare, la modifica stabilisce che l’Esecutivo federale può utilizzare il metodo dell’iniezione letale oppure qualsiasi altro metodo stabilito dall’ordinamento dello stato in cui la pena capitale è stata imposta, o che sia stato indicato da una corte ai sensi della legge che disciplina l’esecuzione della pena di morte. Si ricorda a tale proposito che tra i metodi permessi dagli ordinamenti statali vi sono, ad esempio, l’elettroesecuzione, l’ipossia da azoto (previste in Alabama) ed il plotone di esecuzione (permessa nello Utah).

La nuova normativa elimina il requisito per un avvocato dell’Esecutivo di fornire ad un giudice informazioni circa la data ed il luogo dell’esecuzione,

---

<sup>1</sup> Il testo integrale della modifica, nonché la sintesi dei commenti ricevuti in sede di consultazione pubblica antecedente la modifica, sono reperibili all’indirizzo <https://www.federalregister.gov/documents/2020/11/27/2020-25867/manner-of-federal-executions>.

<sup>2</sup> *Section 3596*. Il testo integrale della legge è consultabile all’indirizzo <https://www.congress.gov/103/bills/s/49/BILLS-103s49is.pdf>.

obbligo ritenuto superfluo dal Dipartimento di giustizia. La norma prevede la possibilità che l'esecuzione avvenga presso strutture detentive statali e locali, e non solo federali, se ciò risulti più opportuno. Inoltre, chiarisce che al detenuto debba essere notificato il metodo di esecuzione prestabilito o il fatto che può scegliere tra diverse modalità, e che, nei sette giorni precedenti l'esecuzione, il detenuto può ricevere visite da determinate persone, tra cui la propria guida spirituale, i componenti della propria famiglia, i funzionari delle istituzioni e, su approvazione del Direttore del *Bureau of Prisons*<sup>3</sup>, ogni altra persona opportuna di cui il detenuto richieda la visita.

Gli effetti pratici della modifica non sono del tutto chiari, dato che il Dipartimento non ha dichiarato di voler utilizzare metodi diversi dall'iniezione letale e il Presidente eletto Joe Biden ha indicato la propria contrarietà alla pena capitale<sup>4</sup>. Tuttavia, l'attuale amministrazione potrebbe voler eseguire la pena capitale nei confronti di altri cinque detenuti prima della fine del mandato di Trump, il che significa che la nuova disciplina si applicherebbe a questi casi<sup>5</sup>.

L'amministrazione Trump ha ripreso le esecuzioni a livello federale lo scorso giugno, dopo un'interruzione di quasi venti anni<sup>6</sup>.

*Sarah Pasetto*

---

<sup>3</sup> Trattasi dell'agenzia federale incaricata della cura e del controllo delle persone in carcere.

<sup>4</sup> H. FUCHS, *New Rule Would Allow U.S. to Use More Methods for Executions*, in *new York Times*, 25 novembre 2020, <https://www.nytimes.com/2020/11/25/us/politics/executions-firing-squads-electrocution.html>; v. anche L. CASIANO, *New DOJ rules could allow firing squads, electrocution, poisonous gas for executions*, in *Fox News*, 27 novembre 2020, <https://www.foxnews.com/us/doj-firing-squads-gas-executions>.

<sup>5</sup> Il Dipartimento di giustizia ha dichiarato che avrebbe utilizzato l'iniezione letale in quattro casi, mentre riguardo al quinto non si è ancora pronunciato: FUCHS, op. cit.

<sup>6</sup> Per ulteriori informazioni, v. la segnalazione intitolata *L'amministrazione Trump riprende le esecuzioni a livello federale*, a cura dell'Area di diritto comparato, 17/06/2020, reperibile all'indirizzo [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni\\_202006.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202006.pdf).

# STATI UNITI

EMERGENZA SANITARIA – LIBERTÀ DI CULTO

**Corte suprema, *Order* nel caso *Harvest Rock Church, et al. v. Newsom, Governor of California*, No. 20A94, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), del 3 dicembre 2020, sui limiti di capienza nei luoghi di culto durante la pandemia di Covid-19**

04/12/2020

La Corte suprema ha accolto il ricorso presentato da alcune chiese dello Stato della California riguardo alle misure restrittive imposte dal Governatore Gavin Newsom per contrastare la diffusione della pandemia di Covid-19.

Le misure californiane sono fondate sulla valutazione del rischio inerente a varie attività nelle diverse zone dello Stato, alla luce del numero di casi di coronavirus presenti. In particolare, l'applicazione delle misure ha comportato la classificazione di tutti i centri più popolati dello Stato nella fascia più a rischio, la c.d. *Tier 1*, in cui gli assembramenti al chiuso sono del tutto vietati per talune attività, commerciali e non, tra cui musei, cinema, ristoranti e luoghi di culto. Tuttavia, queste attività possono organizzare incontri all'aperto, seppur con determinate precauzioni<sup>1</sup>. In concreto, ciò significa che il 99% degli abitanti della California risiede in luoghi in cui è vietato svolgere cerimonie religiose al chiuso; per la maggior parte delle aree rimanenti, si applica il tetto massimo del 25% della capienza massima o di 100 persone, se inferiore.

Le chiese argomentavano che le misure costituivano una violazione dei diritti religiosi, dato che colpivano in maniera più severa i luoghi di culto rispetto alle analoghe strutture non religiose. Infatti, per strutture quali ad esempio centri commerciali, supermercati e lavanderie, l'accesso era permesso nella misura del 25 o del 50% della capienza massima ordinaria. Lo Stato della California ribatteva che i casi di Covid-19 erano in aumento e che i luoghi di culto rappresentavano un rischio maggiore per la diffusione del coronavirus, dato che richiedevano l'assembramento per periodi estesi di tempo e comportavano attività quali ad esempio il canto o la recitazione di preghiere ad alta voce, senza contare che la ventilazione negli edifici tende a essere limitata.

---

<sup>1</sup>

Per

le

misure,

v.

[https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-Framework-September\\_2020.pdf](https://www.cdph.ca.gov/Programs/CID/DCDC/CDPH%20Document%20Library/COVID-19/Dimmer-Framework-September_2020.pdf).

La decisione, giunta per mezzo di un breve *order* non firmato, non reca alcun *dissent*<sup>2</sup>. In particolare, la Corte suprema sembra aver lasciato in vigore le misure introdotte dal Governatore Newsom. Ha però annullato l'ordinanza della corte distrettuale del *Central District* della California e ha rinviato il caso alla corte di appello del *Ninth Circuit*, affinché proceda a una ulteriore valutazione, alla luce della pronuncia *Roman Catholic Diocese of Brooklyn v. Cuomo* resa dalla stessa Corte suprema federale lo scorso 25 novembre. In quell'occasione, una maggioranza dei giudici ha stabilito che le restrizioni analoghe emanate nello Stato di New York sarebbero state probabilmente dichiarate incostituzionali ai sensi del I Emendamento in sede di giudizio di merito<sup>3</sup>.

Può essere interessante ricordare che, nel maggio 2020, la Corte suprema federale aveva respinto un ricorso analogo intentato da un'altra chiesa californiana<sup>4</sup>.

Poco dopo la decisione della Corte suprema federale, il Governatore Newsom ha annunciato che avrebbe adottato uno *stay-at-home order* della durata di 3 settimane per le aree della California in cui i posti liberi nei reparti di cure intensive scendano al di sotto del 15%. I residenti delle aree in questione dovranno rimanere a casa; i locali notturni e i servizi per le cure personali dovranno chiudere, mentre i ristoranti potranno eseguire solo attività da asporto e i negozi potranno operare al 20% della loro capacità massima. I luoghi di culto nelle zone coinvolte potranno celebrare solamente cerimonie all'aperto<sup>5</sup>.

Sarah Pasetto

---

<sup>2</sup> Per il testo integrale, v. [https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/120320zr\\_j426.pdf](https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/120320zr_j426.pdf).

<sup>3</sup> *Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, No. 20A87, 592 U.S. \_\_\_ (2020). Per il testo integrale della sentenza, v. [https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20a87\\_4g15.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/20a87_4g15.pdf). Per una sintesi, v. la segnalazione dell'Area di diritto comparato intitolata "Corte suprema, sentenza *Roman Catholic Diocese of Brooklyn, New York v. Andrew M. Cuomo, Governor of New York*, No. 20A87, 592 U.S. \_\_\_ (2020), del 25 novembre 2020, sui limiti di capienza dei luoghi di culto durante la pandemia di Covid-19", 27/11/2020.

<sup>4</sup> *South Bay United Pentecostal Church, et al. v. Gavin Newsom, Governor of California, et al.*, No. 19A1044, 590 U.S. \_\_\_ (2020), del 29 maggio 2020. Per una sintesi, v. la segnalazione dell'Area di diritto comparato intitolata "Corte suprema, *orders* in tema di emergenza sanitaria, libertà di culto e detenuti", 01/06/2020, [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni\\_202006.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni/Segnalazioni_202006.pdf).

<sup>5</sup> K. FUNG, *Newsom Issues Stricter COVID Measures After Supreme Court Tells Judges to Review California Limits on Places of Worship*, in *Newsweek*, 3 dicembre 2020, <https://www.newsweek.com/newsom-issues-stricter-covid-measures-after-supreme-court-tells-judges-review-california-limits-1552232>.

# FRANCIA

AMBIENTE – MISURE DI PROTEZIONE

## ***Conseil constitutionnel, decisione n. 2020-807 DC del 3 dicembre 2020, Legge di accelerazione e di semplificazione dell'azione pubblica***

04/11/2020

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito da oltre sessanta deputati e oltre sessanta senatori in riferimento alla legge di accelerazione e di semplificazione dell'azione pubblica<sup>1</sup>. L'articolato, presentato nel Consiglio dei ministri del 5 febbraio 2020 e depositato in Parlamento lo stesso giorno<sup>2</sup>, ha come obiettivo quello di avvicinare l'amministrazione ai cittadini, di semplificare i procedimenti e agevolare lo sviluppo delle imprese, accelerando le procedure amministrative.

I parlamentari ricorrenti contestavano la procedura di adozione della legge e alcune delle sue disposizioni. Il *Conseil constitutionnel* ha dichiarato gran parte delle norme contestate conformi alla Costituzione, ma ha censurato ventisei articoli perché costituivano dei c.d. *cavaliers législatifs*, cioè disposizioni i cui contenuti erano estranei rispetto all'oggetto della legge.

– *Sull'art. 34*

L'art. 34 snellisce le condizioni di applicazione della disciplina delle c.d. *installations classées pour la protection de l'environnement* (ICPE), categoria giuridica che raggruppa tutte le attività industriali o agricole che possono creare un rischio di inquinamento o problemi per la sicurezza e la salute di coloro che risiedono nelle vicinanze. I parlamentari ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero il primo e il terzo articolo della Carta dell'ambiente<sup>3</sup> e un

---

<sup>1</sup> La decisione è reperibile *on line* alla pagina [https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank\\_mm/decisions/2020807dc/2020807dc.pdf](https://www.conseil-constitutionnel.fr/sites/default/files/as/root/bank_mm/decisions/2020807dc/2020807dc.pdf) e il relativo comunicato stampa alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communique/decision-n-2020-807-dc-du-3-decembre-2020-communique-de-presse>.

<sup>2</sup> V. il *dossier* legislativo reperibile *on line* alla pagina [http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/acceleration\\_simplification\\_action\\_publique](http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/acceleration_simplification_action_publique).

<sup>3</sup> Secondo l'art. 1 della Carta, ogni individuo ha il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute. L'art. 3 stabilisce che ogni persona debba, nelle condizioni definite dalla legge, prevenire, o almeno, limitare i danni che possa arrecare all'ambiente.

principio c.d. di non regressione della tutela ambientale, che si chiedeva al *Conseil constitutionnel* di riconoscere.

Fondandosi principalmente sul fatto che le disposizioni contestate non sono applicabili nei casi in cui sussista un reale motivo di sicurezza, di sanità, di salubrità pubblica o di rispetto delle convenzioni internazionali, il *Conseil constitutionnel* le ha dichiarate conformi alla Costituzione, rifiutando di riconoscere il nuovo principio invocato.

– *Sull’art. 44*

L’art. 44 modifica le forme di consultazione popolare su alcuni progetti che abbiano incidenze sull’ambiente.

I ricorrenti sostenevano che, in ragione della loro genericità, le disposizioni conferissero al prefetto un margine di interpretazione eccessivo per determinare se il progetto in discussione dovesse essere sottoposto a una inchiesta pubblica o a una semplice procedura di consultazione per via elettronica, il legislatore non avrebbe attuato le competenze conferitegli dall’art. 7 della Carta dell’ambiente<sup>4</sup>. Si denunciavano tali disposizioni anche in ragione del fatto che non prevedessero criteri relativi alla tutela della salute.

Il *Conseil constitutionnel* ha evidenziato che, in applicazione delle disposizioni contestate, le inchieste pubbliche vengono organizzate solo qualora il prefetto lo ritenga necessario in ragione dell’impatto del progetto sull’ambiente, sulle poste in gioco socio-economiche nonché sullo sviluppo territoriale. A parere del *Conseil*, definendo tali criteri, che impongono all’autorità prefettizia di valutare l’importanza delle incidenze del progetto sull’ambiente per determinare le modalità di partecipazione del pubblico, il legislatore ha sufficientemente specificato le condizioni di esercizio del diritto tutelato dall’art. 7 della Carta. Le disposizioni contestate non sono state, quindi, considerate contrarie alla Costituzione.

– *Sull’art. 56*

L’art. 56 prevede la modifica dell’art. L. 181-30 del Codice dell’ambiente al fine di consentire al prefetto di autorizzare l’esecuzione anticipata di alcuni lavori di costruzione prima del rilascio dell’autorizzazione governativa.

I parlamentari ricorrenti affermavano che tali disposizioni violassero gli artt. 1 e 3 della Carta, nella misura in cui l’esecuzione di tali lavori – intrapresi senza

---

<sup>4</sup> Tale articolo stabilisce che ogni persona ha diritto, nelle condizioni e nei limiti definiti dalla legge, di accedere alle informazioni relative all’ambiente in possesso delle autorità pubbliche e di partecipare all’elaborazione delle decisioni pubbliche che incidono sull’ambiente.

conoscere le condizioni necessarie determinate da un'autorizzazione ambientale – avrebbe potuto danneggiare in maniera irreversibile il territorio. Evidenziavano, in aggiunta, che tale situazione avrebbe escluso la possibilità di promuovere una eventuale procedura c.d. di *référé-suspension* contro l'autorizzazione ambientale, unico strumento a disposizione visto che il giudice amministrativo non è competente per sospendere una autorizzazione già in esecuzione. Ne sarebbe scaturita una violazione del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo, nonché una violazione del principio di certezza del diritto.

Dopo aver sottolineato, tra l'altro, che l'autorizzazione prefettizia riguarda solo i lavori la cui realizzazione non necessiti di una delle autorizzazioni ambientali richieste dalle legislazioni speciali, il *Conseil constitutionnel* ha respinto le doglianze dei ricorrenti e ha dichiarato le disposizioni contestate conformi alla Costituzione.

*Céline Torrisi*





# REGNO UNITO

SPESE LEGALI – DECISIONI SULLA RIPARTIZIONE

**Corte suprema, sentenza *R (on the application of Gourlay) (Appellant) v Parole Board (Respondent)*, [2020] UKSC 50, del 4 dicembre 2020, sulla ripartizione delle spese di giudizio nelle giurisdizioni inferiori**

07/12/2020

Il caso riguardava il ruolo della Corte suprema del Regno Unito in merito alla ripartizione delle spese di giudizio determinata dalle corti inferiori.

Il ricorrente, Gourlay, era un detenuto condannato all'ergastolo che aveva già scontato la parte minima della pena per aver diritto alla revisione dell'opportunità della sua detenzione o delle condizioni della stessa. Nel 2014, il *Parole Board*, l'organo indipendente incaricato della revisione, aveva deciso di non permettere la liberazione condizionale del Gourlay, né di trasferirlo alla detenzione in un regime di minima sicurezza. Il Gourlay aveva contestato la decisione in sede giurisdizionale; il *Board* non aveva preso parte al processo. La *High Court* aveva stabilito che la decisione di non trasferire il detenuto al regime di minima sicurezza fosse contraria alla legge.

Sulla base di questa decisione, il Gourlay aveva chiesto un'ordinanza volta a far sostenere, al *Parole Board*, le spese legali sostenute per intentare il ricorso. La *High Court* aveva respinto la richiesta, invocando la sentenza *R (Davies) v Birmingham Deputy Coroner*, resa dalla *Court of Appeal* nel 2004<sup>1</sup>, secondo cui se un organo giudiziario non partecipa attivamente a un processo in cui si contestava una sua decisione, i costi del ricorso non gli potevano essere addebitati se non in circostanze eccezionali. La decisione era stata confermata in secondo grado dalla *Court of Appeal*.

Davanti alla Corte suprema, il Gourlay argomentava che l'orientamento espresso nella sentenza *Davies* non fosse più valida e che la *Court of Appeal* avesse errato nel ritenerlo un precedente giurisprudenziale vincolante. Inoltre, egli asseriva che la sentenza non si applicasse nei confronti del *Parole Board*, poiché esso non poteva dirsi propriamente un organo giudiziale, dato che il *Board*, nella decisione contestata, aveva fatto affidamento sulle indicazioni del Ministro degli Interni riguardo alle modalità con cui avrebbe dovuto raggiungere le proprie

---

<sup>1</sup> [2004] 1 WLR 2755.

decisioni riguardo al trasferimento al regime di minima sicurezza; pertanto, il legame tra il *Parole Board* e l'Esecutivo era assai più stretto di quello previsto tra quest'ultimo ed un organo del potere giudiziario.

La Corte suprema ha respinto l'appello all'unanimità<sup>2</sup>. Il *judgment* della Corte è stato pronunciato da *Lord Reed*, cui si sono uniti tutti gli altri giudici.

La Corte suprema ha ricordato che, ai sensi della legge intitolata *Senior Courts Act 1981*, la *High Court* e la *Court of Appeal* possiedono un margine di discrezionalità nella ripartizione delle spese, in conformità al regolamento adottato dalle singole corti riguardo all'esercizio della propria giurisdizione. Tuttavia, tale regolamento non costituisce un codice onnicomprensivo. Inoltre, è importante che le giurisdizioni di appello stabiliscano principi in base ai quali esse stesse, nonché le corti inferiori, possano esercitare la propria discrezionalità, nel rispetto dell'*Act* e dei regolamenti summenzionati; di norma, tale compito spetta alla *Court of Appeal*.

La Corte suprema ha stabilito anche che tali questioni riguardano prassi giudiziarie e non diritto positivo. Si tratta di una sfera in cui la massima giurisdizione britannica è restia ad intervenire, dato che, in genere, le corti inferiori sono in una posizione migliore per valutare le eventuali modifiche da apportare in tale ambito. La Corte suprema può intervenire per risolvere dubbi su questioni di diritto sostanziale, ma, alla luce della natura discrezionale delle decisioni sulla ripartizione delle spese e del fatto che solo raramente sollevaranno dubbi di diritto che rivestano un'importanza per l'interesse pubblico, è di norma inopportuno ricorrere al massimo grado di giudizio per richieste di questo genere.

La Corte suprema ha disposto che la *Court of Appeal* deve, dunque, svolgere il proprio compito in maniera tempestiva. A tal fine, essa ha precisato che le decisioni riguardo a questioni del genere non possono essere ritenute alla stregua di precedenti giurisprudenziali vincolanti; altrimenti, qualsiasi scostamento da una decisione precedente potrebbe avvenire solamente su ricorso alla Corte suprema, il che impedirebbe alla giurisdizione di appello di reagire in maniera flessibile al fine di ottenere un risultato equo nei singoli casi. La Corte suprema ha dunque stabilito che le decisioni riguardo a prassi non costituiscono precedenti giurisprudenziali. Ha anche dichiarato che la *Court of Appeal* ha la facoltà di rivedere le proprie decisioni in tema di prassi giudiziaria senza doverle rinviare alla Corte suprema; e questo, tra l'altro, solamente là dove vi siano motivi sufficienti per farlo, per esempio se vi è stato un cambiamento sostanziale nelle circostanze del caso.

---

<sup>2</sup> Per il testo integrale, v. <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2018-0166-judgment.pdf>.

Nel caso di specie, applicando i riscontri di cui sopra, la decisione della *High Court* rispecchiava la prassi esistente. Persino la questione riguardo all'applicabilità delle norme nei confronti del *Parole Board* poteva dirsi inerente a una prassi, e non una da decidere in astratto o sulla base di definizioni adottate in altri contesti, ad esempio la CEDU. Ad avviso della Corte suprema, non vi era nulla nel ragionamento addotto dal giudice di primo grado che potesse dirsi errato in punto di diritto, né che meritasse l'intervento da parte della massima giurisdizione.

Così anche per la decisione della *Court of Appeal*, che si conformava al proprio regolamento. Inoltre, la corte di secondo grado aveva agito correttamente nel non limitarsi a richiamare la sentenza *Davies* come se si trattasse di un precedente vincolante e nel procedere, invece, a una valutazione *ex novo* del ricorso del Goulay. Rientrava nella discrezionalità della *Court of Appeal* la scelta di classificare come una prassi la decisione di imporre al *Parole Board* il pagamento dei costi legali del Goulay; una scelta rispetto alla quale sarebbe stato inopportuno, per la Corte suprema, sostituire la propria opinione.

*Sarah Pasetto*



# STATI UNITI

ELEZIONI PRESIDENZIALI – RICORSI

## **Corte suprema, *Order* nel caso *Kelly, Mike, et al. v. Pennsylvania, et al.*, No. 20A98, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), dell'8 dicembre 2020, concernente la legge della Pennsylvania sul voto per posta**

09/12/2020

La Corte suprema ha respinto il ricorso intentato da un gruppo di esponenti del Partito repubblicano contro l'*Act 77* del 2019 della Pennsylvania, che ha esteso il ricorso al voto per posta nello Stato. Il ricorso era stato presentato al *Justice Alito*, competente per le cause provenienti dalla Pennsylvania, il quale aveva rinviato la richiesta al collegio di giudici. La decisione della Corte è giunta per mezzo di un brevissimo *order* che non reca motivazioni né *dissent* espliciti<sup>1</sup>.

I richiedenti argomentavano che l'*Act 77* violava la Costituzione della Pennsylvania in quanto eccedeva i poteri del legislatore statale. La tesi era già stata respinta all'unanimità dalla Corte suprema della Pennsylvania, tra l'altro perché intentata con eccessivo ritardo rispetto all'approvazione della legge, avvenuta nel 2019<sup>2</sup>.

È assai raro che la Corte suprema federale intervenga sulle decisioni delle corti supreme statali in materia di diritto statale. Nonostante questo, i ricorrenti la avevano comunque adita, asserendo che il sistema elettorale della Pennsylvania sollevasse una questione di rilievo federale: in particolare, pur riconoscendo che sono gli stati a essere competenti in materia di determinazione delle procedure elettorali, essi ribadivano che l'estensione del voto per posta costituiva un eccesso di potere da parte del legislatore statale, in violazione dei poteri ad esso attribuiti dalle costituzioni statale e federale. Inoltre, argomentavano che la sentenza della Corte suprema della Pennsylvania ledeva i loro diritti costituzionali a procedure corrette, avendoli privati del diritto di votare in elezioni legittime, nonché del diritto di avere l'intervento di un giudice prima che il Governo possa privarli di un interesse tutelato. Come rimedio, i richiedenti chiedevano l'annullamento di tutti i

---

<sup>1</sup> Per il testo integrale, v. [https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/120820zr\\_bq7d.pdf](https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/120820zr_bq7d.pdf).

<sup>2</sup> Per ulteriori dettagli, v. la segnalazione a cura dell'Area di diritto comparato intitolata "Recenti sentenze statali e federali relativi all'esito delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020 in Pennsylvania", 30/11/2020.

voti espressi per posta; in alternativa, chiedevano l'annullamento dell'esito stesso delle elezioni, certificato dal Governatore della Pennsylvania Tom Wolf il 24 novembre scorso, affinché il legislatore statale potesse nominare *sua sponte* il collegio di grandi elettori che voterà per il Presidente degli Stati Uniti il 14 dicembre prossimo<sup>3</sup>.

I legali dello Stato della Pennsylvania hanno ribattuto che le richieste costituivano “niente di meno che un affronto alla democrazia costituzionale”, nonché una delle “invocazioni più drammatiche e sconvolgenti del potere giudiziario nella storia della Repubblica”<sup>4</sup>. In primo luogo, le tesi relative alla Costituzione federale non erano state intentate nella giurisdizione statale, mentre, di norma, la Corte suprema non si esprime su questioni che non siano state già decise da una corte inferiore. A loro avviso, l'*Act 77* non violava la Costituzione statale, anche perché nel corso dei lavori preparatori si era stabilito un periodo di 180 giorni per sollevare obiezioni relative all'incostituzionalità dell'articolo; i ricorrenti nel caso di specie non si erano tuttavia avvalsi di questa possibilità. Inoltre, i rimedi da essi richiesti erano da ritenersi contrari agli stessi principi regolativi della correttezza delle procedure, che argomentavano essere stati violati,

---

<sup>3</sup> L'ordinamento della Pennsylvania prevede che i grandi elettori vengano nominati dal vincitore del voto popolare, ovvero il candidato democratico Joe Biden; i ricorrenti volevano, invece, elettori che votassero per il Presidente attualmente in carica Donald Trump, candidato del Partito repubblicano: R. BARNES – E. VIEBECK, *Supreme Court denies Trump allies' bid to overturn Pennsylvania election results*, in *The Washington Post*, 8 dicembre 2020, [https://www.washingtonpost.com/politics/courts\\_law/supreme-court-trump-pennsylvania-election-results/2020/12/08/4d39e16c-397d-11eb-98c4-25dc9f4987e8\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/politics/courts_law/supreme-court-trump-pennsylvania-election-results/2020/12/08/4d39e16c-397d-11eb-98c4-25dc9f4987e8_story.html); v. anche E. DEMARCHE – M. PHILLIPS, *Supreme Court tosses GOP bid to throw out PA mail ballots without hearing it*, in *Fox News*, 8 dicembre 2020, <https://www.foxnews.com/politics/alito-moves-up-pennsylvanias-response-date-on-emergency-application-to-day-before-safe-harbor-deadline>. Per le argomentazioni dei ricorrenti davanti alla Corte suprema federale, v. *Emergency Application for Writ of Injunction Pending the Filing and Disposition of a Petition for a Writ of Certiorari*, 3 dicembre 2020, [https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20A98/162573/20201203162739451\\_Final\\_Emergency%20Application%20for%20Writ%20of%20Injunction.pdf](https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20A98/162573/20201203162739451_Final_Emergency%20Application%20for%20Writ%20of%20Injunction.pdf).

L'8 dicembre, è giunta anche l'ultima certificazione dei risultati elettorali, ad opera dello Stato del Colorado, rendendo così ufficiale il raggiungimento di 306 grandi elettori da parte di Biden, contro i 232 ottenuti da Trump.

<sup>4</sup> A. LIPTAK, *Supreme Court Rejects Republican Challenge to Pennsylvania Vote*, in *The New York Times*, 8 dicembre 2020, <https://www.nytimes.com/2020/12/08/us/supreme-court-republican-challenge-pennsylvania-vote.html>. Per il testo integrale recante le posizioni della Pennsylvania, v. *Opposition of Respondents to Emergency Application for Writ of Injunction Pending the Filing and Disposition of a Petition for a Writ of Certiorari*, 8 dicembre 2020, [https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20A98/162968/20201208090425848\\_20A98%20Response%20in%20Opposition%20efile.pdf](https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/20/20A98/162968/20201208090425848_20A98%20Response%20in%20Opposition%20efile.pdf).

dato che proprio questi principi avrebbero reso obbligatorio il conteggio di tutti i voti espressi facendo affidamento sulle norme elettorali vigenti, così come attuate e descritte dalle autorità statali.

La decisione di rigetto della Corte suprema federale implica che la sentenza della massima corte della Pennsylvania rimane in vigore.

*Sarah Pasetto*





# SPAGNA

SICUREZZA PUBBLICA – REGOLAMENTAZIONE

## **Tribunale costituzionale, sentenza del 19 novembre 2020, sulla legge organica n. 4/2015, del 30 marzo, sulla protezione della sicurezza dei cittadini**

10/12/2020

Il Tribunale costituzionale ha pubblicato nella pagina *web* istituzionale la sentenza del 19 novembre 2020<sup>1</sup>, che ha giudicato il ricorso presentato da novantasette deputati di quattro gruppi parlamentari nei confronti di molteplici disposizioni della legge organica n. 4/2015<sup>2</sup>, del 30 marzo, sulla protezione della sicurezza dei cittadini.

I ricorrenti avevano denunciato l'illegittimità di un certo tipo di perquisizione corporale (*i*), di alcuni aspetti del regime sanzionatorio (*ii* e *iii*) e del respingimento immediato alla frontiera degli stranieri che cerchino di entrare illegalmente nel paese (*iv*).

Prima di entrare nel merito di queste doglianze, il *plenum* ha ritenuto opportuno fare alcune precisazioni sull'oggetto della legge organica n. 4/2015<sup>3</sup>. Ha avuto così modo di chiarire che, nonostante la sicurezza dei cittadini (*seguridad ciudadana*) rientri nell'ambito della pubblica sicurezza, le due nozioni non possono ritenersi equivalenti. Si tratta di un'aspirazione legittima della società democratica a una convivenza in condizioni di tranquillità e stabilità tali da permettere il libero e pacifico esercizio dei diritti e delle libertà sanciti dalla Costituzione e dalle leggi da parte dei cittadini. La sua tutela spetta allo Stato, che la può garantire attraverso azioni preventive e repressive.

---

<sup>1</sup> Il testo della pronuncia è reperibile *on line* alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2020\\_108/2015-2896STC.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_108/2015-2896STC.pdf).

<sup>2</sup> Il testo consolidato della *ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana* è reperibile *on line* alla pagina <https://www.boe.es/eli/es/lo/2015/03/30/4/con>.

<sup>3</sup> V. il FJ 3.

*i) Sulle perquisizioni corporali esterne e superficiali*<sup>4</sup>

L'art. 20 della legge organica disciplina le perquisizioni corporali esterne e superficiali (*registros corporales externos* o *cacheos*) sulle persone da parte dei membri delle forze e dei corpi di sicurezza, permesse quando vi siano indizi che fanno ragionevolmente pensare di trovare strumenti, effetti o altri oggetti rilevanti per l'esercizio delle loro funzioni di indagine e di prevenzione. Gli agenti devono rispettare i principi elencati dall'art. 16, comma 1 (proporzionalità, uguaglianza e divieto di discriminazione in ragione di qualsivoglia condizione o circostanza personale o sociale) e realizzarle in modo tale da causare un'ingerenza minima sull'intimità e sulla dignità degli interessati, che dovranno essere informati immediatamente e in forma comprensibile dei motivi della perquisizione e del fatto che questa può essere realizzata anche contro la loro volontà, con le misure di costrizione indispensabili e nel rispetto dei principi di idoneità, necessità e proporzionalità.

I ricorrenti avevano denunciato il solo comma 2. La disposizione prevede che, tranne nei casi in cui vi sia una situazione di urgenza dovuta a un rischio grave e imminente, la perquisizione deve essere realizzata da un agente dello stesso sesso della persona interessata e, qualora debbano scoprirsi zone del corpo normalmente coperte, in un luogo riservato o lontano dalla vista di terzi. L'agente è tenuto verbalizzare per scritto la misura, dando conto dei motivi e identificandosi.

Il *plenum* ha escluso che il diritto all'integrità fisica e morale (art. 15 Cost.) fosse interessato, perché l'art. 20, comma 2, non riguarda le ispezioni corporali e, inoltre, ha chiarito che questa disposizione non potrebbe mai fondare un *cacheo* con nudo integrale. In ogni caso, ha dichiarato che la compressione del diritto all'intimità (art. 18, comma 1, Cost.), in combinato disposto con la dignità umana (art. 10, comma 1, Cost.), è da ritenersi legittima.

*ii) Sulle infrazioni collegate ad eventi, riunioni e manifestazioni in luoghi pubblici*<sup>5</sup>

L'art. 36, comma 2, sanziona come infrazione grave il perturbamento grave della *seguridad ciudadana* in occasione di riunioni o manifestazioni presso la sede della Camera dei deputati, del Senato oppure delle assemblee legislative autonome, anche in periodi di inattività, quando il fatto non sia costitutivo di un'infrazione penale. Per il Tribunale costituzionale la previsione è legittima perché volta, da un lato, a evitare che una grave alterazione della *seguridad*

---

<sup>4</sup> V. il FJ 4.

<sup>5</sup> V. i FFJJ 5-6.

*ciudadana* possa impedire il normale funzionamento di questi organi e, dall'altro, a evitare che il disprezzo del valore simbolico di queste sedi coadiuvi o favorisca altre condotte che mettano a rischio la pacifica convivenza e l'esercizio dei diritti. Le condotte sanzionate sono solo quelle che recano un danno intenso a persone o beni, oppure quelle che comportano un rischio aggravato di tale risultato, o, ancora, quelle che ostacolano sensibilmente il funzionamento delle assemblee legislative, mirando la norma a salvaguardare il loro normale funzionamento senza disincentivare l'esercizio del diritto di riunione (art. 21 Cost.).

È stato giudicato altrettanto legittimo l'art. 37, comma 1, che, in combinato disposto con l'art. 30, sanziona come autori di un'infrazione lieve i promotori o gli organizzatori di riunioni in luoghi di pubblico transito o di manifestazioni che non abbiano dato comunicazione preventiva all'autorità competente (come richiesto dall'art. 21, comma 2, Cost. e dalla disciplina del diritto di riunione e di manifestazione). La dichiarazione di legittimità non esime le autorità competenti dal valutare tutte le singole circostanze alla luce del principio di proporzionalità, onde evitare di scoraggiare il legittimo esercizio del diritto di riunione dei cittadini, ad esempio, in caso di manifestazioni spontanee in risposta a un evento politico attuale, senza comportamenti illegali o che comportino un rischio effettivo per la *seguridad ciudadana*. Inoltre, i promotori o gli organizzatori potranno essere sanzionati solo e se sussista dolo o colpa e, quando venga provato il loro comportamento diligente, non risponderanno di ciò che sia successo durante la riunione o manifestazione, né del comportamento dei partecipanti.

L'art. 37, comma 3, sanziona come infrazione lieve il mancato rispetto delle restrizioni alla circolazione dei pedoni o dell'itinerario previsti in occasione di un evento pubblico, di una riunione o di una manifestazione quando provochino alterazioni minori nel loro normale sviluppo. La norma, che si applica ai partecipanti che provocano direttamente tali alterazioni oppure a terzi che interferiscano in forma lieve su questi atti, potrebbe avere in astratto un importante effetto di dissuasione che potrebbe renderla illegittima. Per questo motivo, il Tribunale costituzionale ha stabilito che il sintagma "quando provochino alterazioni minori" deve essere interpretato restrittivamente e riguardare alterazioni veramente rilevanti.

L'art. 37, comma 7, sanziona come infrazioni lievi (a) l'occupazione di qualsivoglia immobile, abitazione o edificio, o la permanenza in questi, contro la volontà del proprietario o del titolare di altro diritto reale, quando non sia costitutiva di infrazione penale, e (b) l'occupazione della via pubblica con violazione di quanto previsto dalla legge o di quanto deciso dalla autorità competente in applicazione della legge. Le due previsioni sono state dichiarate

legittime, ma, nel secondo caso, il Tribunale ha precisato che, trattandosi di una norma sanzionatrice in bianco, dovrà essere completata con quanto previsto da altre norme di rango legislativo, il che esclude il regolamento.

*iii) Sulle infrazioni collegate all'utilizzo di immagini o di dati personali o professionali di autorità o membri dei corpi e delle forze dell'ordine<sup>6</sup>*

L'art. 36, comma 23, sanziona come infrazione grave l'utilizzo non autorizzato di immagini o dati personali o professionali di autorità o di membri dei corpi e delle forze di sicurezza quando possano comportare un rischio per la sicurezza degli interessati o delle loro famiglie, per la sicurezza di installazioni protette o per il successo di una operazione di polizia, purché il loro utilizzo non sia protetto dal diritto fondamentale di informazione (art. 20 Cost.).

Il Tribunale costituzionale ha dichiarato incostituzionali le parole “non autorizzato”, poiché comportavano che si dovesse ottenere preventivamente un'autorizzazione amministrativa ed erano quindi in contrasto con il divieto di censura di cui all'art. 20, comma 2, Cost. Inoltre, il *plenum* ha precisato: che non si può sanzionare la semplice cattura delle immagini se non è seguita dalla pubblicazione delle immagini o dei dati; che l'utilizzo cui si riferisce l'art. 36 è quello non consentito dai titolari delle immagini o dati diffusi; che il rischio cui si allude deve essere prossimo o concreto, cioè deve consistere in una minaccia concreta che sia tale da poter ragionevolmente provocare un pregiudizio reale per la *seguridad ciudadana*; che prima di imporre la sanzione si dovrà ponderare se le immagini o i dati riguardino la sfera privata oppure l'attività ufficiale delle autorità o degli agenti, così come dovrà valutarsi la rilevanza pubblica della diffusione di tale informazione.

*iv) Sul regime speciale per Cautia e Melilla del respingimento immediato alla frontiera degli stranieri che cercano di entrare illegalmente in Spagna<sup>7</sup>*

La disposizione finale prima della legge organica n. 4/2015 ha introdotto una disposizione aggiuntiva decima nella legge organica n. 4/2000, dell'11 gennaio, sui diritti e sulle libertà degli stranieri in Spagna e sulla loro integrazione sociale. La nuova disposizione prevede che gli stranieri che cerchino di superare irregolarmente la frontiera di Ceuta o Melilla possono essere respinti al fine di impedire il loro ingresso illegale nel paese, nel rispetto delle norme internazionali sui diritti umani e sulla protezione internazionale ratificate dalla Spagna. Le

---

<sup>6</sup> V. il FJ 7.

<sup>7</sup> V. il FJ 8.

richieste di protezione internazionale saranno formalizzate nei luoghi abilitati a tale scopo ai valichi di frontiera.

Il *plenum* ha affrontato il giudizio sulla norma da varie prospettive.

Per quanto riguarda l'*iter* parlamentare, ha dichiarato che l'emendamento con cui era stata incorporata non ha violato il principio di legalità parlamentare (art. 23, comma 2, Cost.), perché ha rispettato il principio di connessione minima e di omogeneità (la *seguridad ciudadana* integra la nozione più ampia di pubblica sicurezza) e non si è avuta alcuna alterazione sostanziale del processo di formazione di volontà delle Camere.

Successivamente, sono stati trattati gli aspetti più salienti dello *status* costituzionale dello straniero, la disciplina dell'allontanamento coattivo dal territorio spagnolo e la giurisprudenza della Corte EDU sul principio di *non-refoulement* e sul diritto di asilo, con precipuo riguardo alla sentenza del 13 febbraio 2019, sul caso *N.D. et N.T. c. Spagna*<sup>8</sup>, riguardante due respingimenti immediati alla frontiera con il Marocco avvenuti nel 2014.

Il Tribunale costituzionale ha ritenuto che l'istituzione di un regime specifico per Ceuta e Melilla, che tiene conto della loro particolare posizione geografica (si tratta dell'unica frontiera esterna dell'area Schengen su terre africane) non può essere considerata irragionevole né priva di giustificazione e ha dichiarato che la disciplina introdotta dal legislatore è legittima.

Il "respingimento alla frontiera", in quanto azione realizzata dalle autorità e da funzionari pubblici spagnoli (anche se avviene in uno spazio situato oltre il territorio spagnolo, tra le barriere che separano il Marocco e le città autonome di Ceuta e Melilla oppure sulla stessa recinzione), deve rispettare la Costituzione e l'ordinamento giuridico, oltre che le norme internazionali sui diritti umani e sulla protezione internazionale. Si tratta di un'azione materiale di natura coercitiva, il cui scopo è ristabilire immediatamente la legalità violata dagli stranieri che cercano di attraversare irregolarmente quella specifica frontiera terrestre. Un'azione materiale che non esclude il controllo giurisdizionale, il quale potrà realizzarsi o meno in virtù delle azioni e dei ricorsi presentati dallo straniero in ogni caso specifico.

Il respingimento deve essere effettuato nel rispetto delle garanzie riconosciute agli stranieri dalle norme, dagli accordi e dai trattati internazionali sottoscritti dalla Spagna, motivo per cui i membri dei corpi e delle forze di sicurezza devono prestare particolare attenzione alle categorie di persone particolarmente vulnerabili, tra cui i minorenni (soprattutto quando non accompagnati), le donne in stato di gravidanza o le persone affette da gravi disabilità, ivi compresa quella

---

<sup>8</sup> La decisione è reperibile *on line* alla pagina <http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-201353>.

causata dall'età avanzata, oppure altri soggetti che rientrino nella categoria delle persone particolarmente vulnerabili, tenendo conto anche che la nuova disposizione non contempla eccezioni al regime stabilito dalla legge n. 12/2009, del 30 ottobre, che disciplina il diritto di asilo e la protezione sussidiaria.

In conclusione, la disposizione finale è legittima se la sua interpretazione è guidata dalla sua applicazione a ingressi individualizzati, dal pieno controllo giudiziario e dall'adempimento degli obblighi internazionali.

Attraverso il comunicato stampa<sup>9</sup>, il Tribunale costituzionale ha informato che la decisione della maggioranza è stata adottata con i voti contrari dei giudici costituzionali María Luisa Balaguer Callejón e Cándido Conde-Pumpido Tourón, ma solo la prima ha redatto un'opinione separata<sup>10</sup>.

La giudice Balaguer ha insistito, in generale, sul fatto che il giudizio astratto di legittimità non possa essere un giudizio “cieco”, cioè non possa ignorare la realtà sociale su cui sarà proiettato e ha ritenuto un dato di fatto che la legge organica n. 4/2015 abbia espanso (a suo avviso, illegittimamente) i poteri di controllo del potere esecutivo sul libero esercizio di alcuni diritti fondamentali che fanno parte del “diritto di protesta” (il diritto di associazione, il diritto di riunione, il diritto di manifestazione, la libertà di espressione e la libertà di informare).

Per quanto riguarda i respingimenti alla frontiera, la giudice si è dichiarata contraria perché criminalizzano il migrante irregolare. La mancata valutazione da parte della maggioranza del contesto in cui questi respingimenti avvengono ignora che lo scopo della disposizione finale denunciata non era altro che rinunciare a stabilire un procedimento (con garanzie) per le persone intercettate alla frontiera con il Marocco, fornendo base legale alle azioni dei membri dei corpi e delle forze di sicurezza dello Stato e impedendo agli interessati di difendere i diritti umani di cui sono titolari.

*Carmen Guerrero Picó*

---

9

Cfr.

[https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2020\\_108/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%20108-2020.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_108/NOTA%20INFORMATIVA%20N%C2%BA%20108-2020.pdf).

<sup>10</sup> Il voto *particular* può essere consultato alla pagina [https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP\\_2020\\_108/2015-2896VPS.pdf](https://www.tribunalconstitucional.es/NotasDePrensaDocumentos/NP_2020_108/2015-2896VPS.pdf).

# GERMANIA

LAVORO – LIBERTÀ DI ESPRESSIONE

## **Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 2 novembre 2020 (1 BvR 2727/19), in tema di libertà di espressione sul luogo di lavoro**

10/12/2020

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato irricevibile un ricorso costituzionale avente ad oggetto le decisioni dei tribunali del lavoro che avevano confermato la legittimità del licenziamento del ricorrente per un'esternazione ingiuriosa di stampo razzista e misantropo nei confronti di un collega. In una riunione del consiglio aziendale, e nell'ambito di una accesa discussione, il ricorrente si era rivolto a un collega di colore con le parole “*Ugah, Ugah!*”.

I tribunali del lavoro avevano ritenuto efficace il conseguente licenziamento del ricorrente. Al contrario, il ricorrente aveva invocato il diritto fondamentale della libertà di espressione ai sensi dell'art. 5, comma 1, della Legge fondamentale (LF). Tuttavia, il suo ricorso costituzionale non ha avuto successo.

In particolare, il Tribunale costituzionale ha evidenziato come le decisioni dei tribunali del lavoro secondo cui l'esternazione costituiva una discriminazione in spregio della dignità umana che non poteva essere giustificata con riferimento all'articolo 5, comma 1, LF, non erano censurabili dal punto di vista costituzionale.

*Maria Theresia Roerig*





# STATI UNITI

ESECUTIVO – RESPONSABILITÀ DEI FUNZIONARI

## **Corte suprema, sentenza *Tanzin et al. v. Tanvir et al.*, No. 19-71, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), del 10 dicembre 2020, sulla responsabilità personale dei funzionari dell'Esecutivo**

11/12/2020

Il *Religious Freedom Restoration Act* del 1993 (RFRA) vieta all'Esecutivo federale di imporre oneri significativi all'esercizio del culto in assenza di un interesse preminente, che deve inoltre essere perseguito coi mezzi meno restrittivi possibili. La legge dà alle persone che si siano viste imporre un tale onere il diritto di ottenere un "rimedio opportuno contro il governo". Per "governo", il RFRA intende "un potere, un dipartimento, un'agenzia, un organo strumentale e un funzionario (o altro individuo che agisce nel nome della legge) degli Stati Uniti".

Tre uomini di fede musulmana, cittadini statunitensi o detentori della c.d. *Green Card*, asserivano che, poiché si erano rifiutati di diventare informatori della *Federal Bureau of Investigations*, come ritorsione gli agenti coinvolti li avevano inseriti nella c.d. *No Fly List*. A loro avviso, questo aveva comportato conseguenze economicamente assai onerose, tra cui l'impossibilità di utilizzare biglietti aerei già acquistati e la perdita di opportunità di lavoro che richiedevano i viaggi in aereo. Essi avevano pertanto agito in giudizio, in base al RFRA, sia per ottenere l'eliminazione dei loro profili dalla *No Fly List* sia per un risarcimento pecuniario, richiesto agli agenti responsabili a titolo personale. La richiesta di eliminazione dalla *List* era divenuta irrilevante a seguito della loro effettiva rimozione ad opera del Dipartimento di sicurezza interna, un anno dopo l'avvio della causa. Per quanto riguardava la loro richiesta di risarcimento, la *District Court* federale adita la aveva rigettata, asserendo che il RFRA non prevedeva la possibilità di concedere rimedi pecuniari. La decisione era stata rovesciata dalla corte di appello del *Second Circuit*, secondo cui le previsioni del RFRA sui rimedi possibili e sulla definizione di "governo", nonché la giurisprudenza della Corte suprema e l'ampia tutela accordata alla libertà di culto da parte del RFRA autorizzavano i ricorsi contro funzionari federali e dell'Esecutivo in generale, a titolo personale.

La Corte suprema ha confermato all'unanimità la sentenza di secondo grado. La *opinion* è stata redatta dal *Justice* Thomas<sup>1</sup>; la *Justice* Barrett non ha partecipato alla trattazione del caso.

La Corte suprema ha dapprima ricordato che il RFRA reca una propria definizione di “governo” che ricomprende anche i “funzionari”, sottolineando che questi ultimi sono “persone”. Dunque, in base a una interpretazione letterale, il RFRA prevede la possibilità di intentare ricorsi contro funzionari dell'Esecutivo. Tra l'altro, nella legge compare la locuzione “individuo che agisce nel nome della legge”, una formulazione che la giurisprudenza della massima corte federale interpreta, da tempo risalente, nel senso di rendere possibili i ricorsi contro funzionari a titolo personale.

Per quanto riguarda cosa possa essere ritenuto un rimedio “opportuno” ai sensi del RFRA, la Corte suprema ha stabilito che questo dipende intrinsecamente dal contesto. Ripercorrendo la giurisprudenza in materia, riguardante funzionari governativi a livello sia federale sia statale e locale, la Corte ha rilevato che i risarcimenti sono da tempo considerati rimedi opportuni. Anzi, nel contesto delle cause contro dipendenti dell'Esecutivo, il rimedio del risarcimento non è solamente “opportuno”, ma, in alcuni casi, è anche la sola forma che possa rimediare alle violazioni del RFRA. Così nella specie, date le perdite economiche subite dai convenuti.

La Corte ha stabilito che la propria conclusione non sollevava questioni relative alla separazione dei poteri, come invece argomentava l'Esecutivo: si controverteva, infatti, di un rimedio previsto dall'ordinamento “dagli albori della Repubblica”. Spetterà eventualmente al Congresso, e non alle corti, disporre diversamente in base a motivi di *policy*.

*Sarah Pasetto*

---

<sup>1</sup> Il testo integrale della sentenza è reperibile all'indirizzo [https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-71\\_qol1.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-71_qol1.pdf).

# STATI UNITI

GIUDICI STATALI – NOMINA

## **Corte suprema, sentenza *Carney, Governor of Delaware v. Adams*, No. 19-309, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), del 10 dicembre 2020, sulla nomina dei giudici nel Delaware**

11/12/2020

La Costituzione dello Stato del Delaware prevede che debba esservi “equilibrio politico” nelle nomine dei giudici delle principali corti statali. In particolare, non più della metà di più uno dei giudici di ognuna delle cinque corti statali principali può essere dello stesso partito politico. Inoltre, in tre delle cinque corti, i giudici che non fanno parte di questa maggioranza devono appartenere all’altro partito politico principale.

Nel caso di specie, il sig. Adams aveva agito in giudizio davanti alla giurisdizione federale, asserendo che i due requisiti violavano il suo diritto, sancito dal I Emendamento, alla libertà di associazione, dato che gli avrebbero impedito di diventare giudice se non si fosse iscritto ad un partito politico. La *District Court* aveva stabilito che Adams era legittimato ad agire per denunciare entrambi i requisiti e li aveva dichiarati incostituzionali. La corte di appello del *Third Circuit* aveva confermato la legittimazione ad agire di Adams per denunciare il secondo requisito (quello, cioè, relativo all’appartenenza politica della minoranza dei giudici), dato che escludeva categoricamente la nomina di giudici non politicamente affiliati a tre corti. Tuttavia, la legittimazione veniva meno per quanto riguardava il primo requisito, sulla limitazione della consistenza della maggioranza, dato che si escludeva gli individui indipendenti da alcuna posizione giudiziale. Il Delaware ha agito in appello davanti alla Corte suprema.

La Corte suprema ha accolto il ricorso all’unanimità<sup>1</sup>. La *opinion* della Corte è stata redatta dal *Justice* Breyer. La *Justice* Barrett non ha preso parte alla trattazione del caso.

La Corte, sottolineando la rilevanza delle circostanze specifiche del caso, ha stabilito che Adams non era stato in grado di dimostrare che era “capace di, e pronto a”, far domanda per un seggio giudiziale vacante nell’immediato futuro, non aveva quindi dimostrato di aver subito un danno personale, concreto ed

---

<sup>1</sup> Il testo integrale della sentenza è reperibile all’indirizzo [https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-309\\_4f15.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-309_4f15.pdf).

imminente tale da far insorgere la legittimazione ad agire ai sensi dell'art. III della Costituzione federale. Pertanto, non poteva contestare nessuno dei due requisiti. La sua argomentazione secondo cui avrebbe potuto fare, eventualmente, domanda per una posizione giudiziale, senza far riferimento ad un tentativo già fatto o a sforzi già compiuti per accertarsi se e quando un seggio si sarebbe liberato, non poteva essere ritenuta sufficiente. Nella specie, le argomentazioni di Adams sembravano rappresentare solamente una rimostranza astratta e generale, non un reale desiderio di diventare giudice. Se la Corte avesse dato luogo a una decisione di merito in base a queste limitate affermazioni, avrebbe indebolito in maniera significativa la risalente dottrina giuridica secondo cui la Corte suprema non esercita funzioni meramente consultive.

La Corte ha sottolineato che non stava decidendo se una semplice dichiarazione riguardo le proprie intenzioni, senza ulteriori elementi corroboranti, non potesse mai fondare la legittimazione ad agire. Tuttavia, nel caso di specie, le dichiarazioni, considerate nel contesto, non erano sufficienti.

La *Justice Sotomayor* ha depositato una *opinion* concorrente in cui ha precisato che vi sono differenze potenzialmente significative tra i due requisiti in questione. Quello relativo alla consistenza della maggioranza è relativamente diffuso negli organi pubblici, ma quello riguardante l'affiliazione politica degli altri giudici è assai più raro e probabilmente più incisivo rispetto ai diritti tutelati dal I Emendamento. Alla luce di queste differenze, la giudice ha ritenuto che la soluzione migliore, per le corti eventualmente adite di casi simili in futuro, potrebbe essere quella di stabilire se il requisito circa la consistenza della maggioranza possa essere ritenuto legittimo indipendentemente dalla costituzionalità di quello relativo all'affiliazione politica degli altri giudici.

*Sarah Pasetto*

# SPAGNA

MONARCA – POSIZIONE FISCALE

## **Juan Carlos I presenta un'istanza per regolarizzare la propria posizione fiscale**

11/12/2020

Come anticipato da un mezzo di comunicazione spagnolo<sup>1</sup>, il 9 dicembre, il rappresentante legale di Juan Carlos I ha emesso un comunicato stampa<sup>2</sup> con cui ha informato di aver presentato un'istanza volta a regolarizzare la posizione fiscale del Re, denunciando spontaneamente all'Agenzia delle entrate la violazione dell'obbligo dichiarativo in relazione alle donazioni di un imprenditore messicano nel periodo 2016-2018. L'omesso versamento dell'imposta sulle donazioni sarebbe quindi successivo alla sua abdicazione.

L'art. 305 del Codice penale disciplina la frode fiscale. La norma prevede, tra gli altri aspetti, che chiunque froda le finanze pubbliche tramite omissione eludendo il pagamento di tributi sarà punito, quando il valore della somma frodata superi i centoventimila euro, con una pena detentiva da uno a cinque anni e una multa, salvo che l'interessato abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione tributaria<sup>3</sup>.

Il comunicato stampa chiarisce che Juan Carlos ha già provveduto a versare 678.393,72 euro all'Agenzia delle entrate per saldare il debito, gli interessi e le soprattasse, e che resta – come è sempre stato – a disposizione del pubblico ministero.

---

<sup>1</sup> Cfr. *Juan Carlos I quiere regularizar más de 500.000 euros de ingresos opacos*, in *El País*, del 07/12/2020, <https://elpais.com/espana/2020-12-06/juan-carlos-i-quiere-regularizar-mas-de-500000-euros-de-ingresos-opacos.html>. Sul presunto tentativo di manipolare a fini partitici quest'informazione, v. *El objetivo final no es Juan Carlos I*, editoriale di *El Mundo*, del 07/12/2020, <https://www.elmundo.es/opinion/editorial/2020/12/07/5fcd10f4fdddff21768b4618.html>.

<sup>2</sup> Il comunicato stampa può essere consultato alla pagina <https://ep00.epimg.net/descargables/2020/12/09/b4ad76fc54044fc2e3c84c1d0627f57f.pdf>.

<sup>3</sup> V. *Una confesión que evita un delito*, in *El País*, del 09/12/2020, <https://elpais.com/espana/2020-12-06/una-confesion-que-evita-un-delito.html>, e *Los fiscales del Supremo estudian si la notificación a Don Juan Carlos tumba su regularización*, in *Diario ABC*, dell'11/12/2020, [https://www.abc.es/espana/abci-fiscalia-supremo-notifico-noviembre-juan-carlos-estaba-siendo-investigado-202012101844\\_noticia.html](https://www.abc.es/espana/abci-fiscalia-supremo-notifico-noviembre-juan-carlos-estaba-siendo-investigado-202012101844_noticia.html).

Unidas Podemos ha chiesto<sup>4</sup> l'istituzione di una commissione di inchiesta parlamentare e che ai cittadini sia data la possibilità di pronunciarsi con un *referendum* sulla forma istituzionale dello Stato, ma i socialisti, suoi alleati di governo, si sono dissociati da queste proposte e hanno difeso l'istituzione monarchica e l'operato del Re Felipe VI.

*Carmen Guerrero Picó*

---

<sup>4</sup> V. Pedro Sánchez desliga a Felipe VI de la actuación de su padre: “Se está juzgando a personas, no a una institución”, in *El Mundo*, del 09/12/2020, <https://www.elmundo.es/espana/2020/12/09/5fd0de71fc6c83c60e8b457a.html>; Podemos intenta abrir el debate de la Monarquía y Sánchez se opone, in *El País*, dell'11/12/2020, <https://elpais.com/espana/2020-12-10/podemos-pide-urnas-para-elegir-la-jeftatura-del-estado-porque-ve-la-monarquia-a-punto-de-implosionar.html>, e anche *El Reglamento del Congreso cobija a Juan Carlos I de la investigación, no de la crítica*, <https://elpais.com/espana/2020-12-10/el-reglamento-del-congreso-cobija-a-juan-carlos-i-de-la-investigacion-no-de-la-critica.html>.

# FRANCIA

AMBIENTE – TUTELA

## ***Conseil constitutionnel, decisione n. 2020-809 DC del 10 dicembre 2020, Legge relativa all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari in caso di pericolo sanitario per le barbabietole da zucchero***

11/12/2020

Il *Conseil constitutionnel* è stato adito da oltre sessanta deputati e oltre sessanta senatori in riferimento alla legge sulla disciplina dell'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari in caso di minaccia per la coltura delle barbabietole da zucchero<sup>1</sup>.

Adottato sul fondamento dell'art. 53 del regolamento n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato di prodotti fitosanitari<sup>2</sup>, il testo di legge introduce, fino al 1° luglio 2023, una deroga al divieto di utilizzo di prodotti fitosanitari contenenti sostanze della famiglia dei neonicotinoidi<sup>3</sup>. Nello specifico, la norma stabilisce che tali autorizzazioni debbano essere rilasciate mediante decreto emanato congiuntamente dai Ministri dell'agricoltura e dell'ambiente, solo nei casi in cui sussistano circostanze particolari e non controllabili<sup>4</sup>.

I parlamentari ricorrenti sostenevano che, adottando tali disposizioni, il legislatore avesse consentito violazioni dell'ambiente certe, irreversibili e massicce e che avesse conciliato in maniera manifestamente squilibrata la libertà

---

<sup>1</sup> La decisione è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2020/2020809DC.htm> e il relativo comunicato stampa alla pagina <https://www.conseil-constitutionnel.fr/actualites/communiquede/decision-n-2020-809-dc-du-10-decembre-2020-communique-de-presse>.

<sup>2</sup> Il testo del regolamento è reperibile *on line* alla pagina <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX:32009R1107>.

<sup>3</sup> Tali divieti sono sanciti dal primo comma del par. II dell'art. L. 253-8 del Codice rurale e della pesca marittima.

<sup>4</sup> Il testo è stato presentato nel Consiglio dei ministri del 3 settembre 2020 e depositato in Parlamento lo stesso giorno. V. il *dossier* legislativo reperibile *on line* alla pagina [http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/mise\\_sur\\_le\\_marche\\_de\\_certains\\_produits\\_phytopharmaceutiques\\_en\\_cas\\_de\\_danger\\_sanitaire](http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/dossiers/alt/mise_sur_le_marche_de_certains_produits_phytopharmaceutiques_en_cas_de_danger_sanitaire).

di impresa e gli obiettivi di valore costituzionale di tutela dell'ambiente e della salute. Affermavano, altresì, che la legge impugnata violasse diversi articoli della Carta dell'ambiente concernenti il diritto a vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute, il dovere di prendere parte alla tutela e alla prevenzione delle violazioni ambientali, nonché i principi di precauzione e di promozione di uno sviluppo sostenibile.

Con la sentenza passata in rassegna, il *Conseil constitutionnel* ha specificato, in maniera innovativa, che, se il legislatore è libero di modificare testi anteriori o abrogarli, sostituendovi eventualmente altre disposizioni, deve, comunque, sempre prendere in considerazione la necessità di tutela e di miglioramento dell'ambiente, come menzionato all'art. 2 della Carta. Inoltre, non può privare di garanzie legali il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute, secondo quanto stabilito dall'art.1 della medesima Carta. Le limitazioni introdotte dal legislatore all'esercizio di tale diritto devono essere rigorosamente legate a esigenze costituzionali o giustificate da un motivo di interesse generale e proporzionate all'obiettivo perseguito.

Posti tali principi, il *Conseil constitutionnel* ha riconosciuto, *in primis*, che le sostanze autorizzate dalla legge impugnata hanno conseguenze sulla biodiversità – in particolare sugli insetti impollinatori, sugli uccelli e sulla qualità dell'acqua e dei suoli – e comportano rischi per la salute umana.

Successivamente, si è però sottolineato che il legislatore ha limitato l'applicazione della deroga alle sole barbabietole da zucchero e che la norma contestata è stata adottata per fronteggiare i gravi pericoli che minacciano tali piante in ragione dell'infestazione massiva di afidi vettori di malattie virali, nonché al fine di tutelare le imprese agricole e industriali del settore. Adottando tali disposizioni, il legislatore ha, quindi, perseguito un obiettivo di interesse generale.

Il *Conseil constitutionnel* ha altresì ricordato che le deroghe oggetto del giudizio sono state introdotte in maniera transitoria, cioè per il tempo necessario a trovare soluzioni alternative adeguate.

Il *Conseil* ha peraltro evidenziato le specifiche modalità di attuazione di tali deroghe, che possono essere adottate solo mediante decreto emanato congiuntamente dai Ministri dell'agricoltura e dell'ambiente, previo parere di un apposito consiglio di sorveglianza e nel rispetto delle condizioni previste all'art. 53 del regolamento europeo del 21 ottobre 2009<sup>5</sup>.

---

<sup>5</sup> Tale articolo consente un uso limitato e controllato dei prodotti contenenti delle sostanze della famiglia dei neonicotinoidi, con una autorizzazione rilasciata per un periodo massimo di 40



Infine, si è specificato che le disposizioni contestate autorizzano solamente i trattamenti applicati direttamente sui semi, vietando la polverizzazione e limitando, quindi, i rischi di dispersione del prodotto. Inoltre, durante tale procedura, la semina e la piantagione di vegetali attrattivi di insetti impollinatori vengono temporaneamente vietate al fine di ridurre l'esposizione di tali insetti ai residui del trattamento.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil constitutionnel* ha considerato che le norme chiamate in causa non privano di garanzie legali il diritto di vivere in un ambiente equilibrato e rispettoso della salute e che la limitazione, temporanea, a tale diritto, sia giustificata da un motivo di interesse generale e proporzionato all'obiettivo perseguito.

Ha, quindi, dichiarato conformi alla Costituzione le disposizioni contestate.

*Céline Torrisi*



# STATI UNITI

REATO MILITARE – PRESCRIZIONE

## **Corte suprema, sentenza nel caso *United States v. Briggs*, No. 19-108, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), del 10 dicembre 2020, sulla prescrizione del reato militare di violenza sessuale**

14/12/2020

Lo *Uniform Code of Military Justice* (di seguito, UCMJ) prevede che un reato militare “punibile con la pena di morte” può essere perseguito e punito in qualsiasi momento, senza che si applichi alcun termine di prescrizione. Per gli altri reati militari, lo UCMJ stabilisce un termine di prescrizione di cinque anni.

Nella specie, erano imputati tre militari accusati di violenza sessuale commessa nel 1998, 2000 e 2005, reato che lo UCMJ, in quegli anni, prevedeva fosse punibile con la pena di morte. Poiché però, ai sensi della giurisprudenza della Corte suprema, l’VIII Emendamento sulle pene crudeli ed inusuali vietava l’imposizione della pena di morte per il reato di violenza sessuale perpetrato nei confronti di una vittima adulta<sup>1</sup>, gli imputati argomentavano che non potevano essere puniti con la pena di morte e che, pertanto, si applicava nei loro confronti il termine di prescrizione di cinque anni; dato che le accuse erano state mosse nei loro confronti dopo questo periodo, essi non potevano essere dichiarati colpevoli. Tali argomentazioni erano state accolte dalla *Court of Appeals for the Armed Forces*. L’Esecutivo aveva presentato appello.

Secondo gli imputati, la formulazione “punibile con la pena di morte” significava che il reato in questione dovesse essere punibile con la morte alla luce di tutte le norme applicabili dell’ordinamento. L’Esecutivo, invece, argomentava che si trattasse di una formulazione “specialistica”, ovvero che il reato dovesse essere punibile con la pena capitale con riferimento alle previsioni dello stesso UCMJ.

La Corte suprema ha accolto l’appello all’unanimità e ha ripristinato le condanne, affermando che le accuse erano state intentate in tempo utile, dato che non si applicava il termine di prescrizione<sup>2</sup>. Ha quindi rinviato gli atti alle corti inferiori per un’ulteriore trattazione alla luce della propria decisione. La *opinion* della Corte è stata redatta dal *Justice* Alito. Il *Justice* Gorsuch ha depositato una

---

<sup>1</sup> *Coker v. Georgia*, 433 U.S. 584, del 1977.

<sup>2</sup> Per il testo integrale, v. [https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-108\\_8njq.pdf](https://www.supremecourt.gov/opinions/20pdf/19-108_8njq.pdf).

*opinion* concorrente. La *Justice Barrett* non ha partecipato alla trattazione del caso.

Innanzitutto, la Corte suprema ha ricordato che lo UCMJ è un codice che era stato approvato allo scopo di riformare e modernizzare il sistema di giustizia militare in maniera esaustiva. Pertanto, la previsione circa la prescrizione doveva essere interpretata con riferimento al contenuto dello UCMJ stesso, e non a quello di norme esterne.

Inoltre, si è ribadito che uno degli obiettivi della prescrizione è la chiarezza. Se il Congresso avesse inteso far dipendere la prescrizione dalla giurisprudenza futura della Corte suprema (giurisprudenza che, tra l'altro, poteva benissimo mutare a seconda dell'evoluzione sociale in tema di crudeltà della pena), allora il Congresso non avrebbe potuto conseguire una tale chiarezza al momento di approvare la legge. Infatti, la Corte suprema non era mai stata chiamata a stabilire se la violenza sessuale, commessa in ambito militare, potesse essere punita con la pena capitale; ed era prevedibile che la Corte non si sarebbe pronunciata sulla questione della prescrizione a meno che non fosse stata adita di una controversia circa una condanna per violenza sessuale giunta dopo lo scadere del termine di cinque anni generalmente previsti per i reati militari. Dunque, secondo la Corte suprema, era improbabile che il Congresso avesse inteso introdurre, nel contesto della prescrizione, una norma così ambigua e poco chiara.

Infine, gli elementi che solitamente costituivano il fondamento delle norme sulla prescrizione non erano assimilabili a quelli collegati alla giurisprudenza sull'VIII Emendamento. Infatti, con le norme sulla prescrizione, il legislatore intende essenzialmente affrontare problematiche legate alla presentazione del materiale probatorio e all'elaborazione di capi d'accusa in casi di violenza sessuale. Per contro, la giurisprudenza attinente all'VIII Emendamento non riguarda nessuno di questi due obiettivi, bensì questioni quali l'idoneità della pena di morte a soddisfare i fini perseguiti attraverso l'imposizione di responsabilità penale per talune categorie di reato, nonché l'evoluzione del comune sentire o, ancora, il significato originale dell'VIII Emendamento.

La Corte ha dunque respinto le argomentazioni degli imputati, fondati sul significato lessicale ordinario della formulazione in oggetto, ricordando che la questione principale non era tanto il significato del testo, quanto i parametri normativi cui questo faceva riferimento.

Secondo il *Justice Gorsuch*, la Corte suprema non può trattare ricorsi direttamente dalla *Court of Appeals for the Armed Forces*. Tuttavia, dato che la maggioranza dei giudici ha invece ritenuto di avere la dovuta giurisdizione e il

giudice Gorsuch si è trovato d'accordo con la decisione sul merito della vicenda, ha dichiarato di unirsi alla *opinion* della maggioranza.

*Sarah Pasetto*



# STATI UNITI

ELEZIONI PRESIDENZIALI – RICORSI

## **Corte suprema, *Order* nel caso *Texas v. Pennsylvania, et al.*, No. 22O155, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), dell'11 dicembre 2020, sull'esito delle elezioni presidenziali del 2020**

14/12/2020

La Corte suprema ha respinto il ricorso, intentato direttamente dallo Stato del Texas presso la massima giurisdizione federale, volto ad annullare i risultati delle elezioni presidenziali del 3 novembre scorso, che hanno visto vincitore il candidato del Partito democratico, Joe Biden, sull'attuale Presidente Donald Trump, del Partito repubblicano.

La decisione della Corte è giunta per mezzo di un brevissimo *order*<sup>1</sup>, non firmato, in cui si è dichiarato che il Texas non aveva la legittimazione ad agire, in quanto non era stato in grado di dimostrare di avere un interesse giudizialmente tutelabile relativamente al modo in cui un altro stato organizza le elezioni. L'*order* ha anche respinto tutti i ricorsi pendenti relativi al caso. I *Justices* Alito e Thomas hanno dichiarato che avrebbero ammesso il ricorso in base alla c.d. *original jurisdiction* della Corte<sup>2</sup>, ma non avrebbero concesso alcun altro rimedio né si sono espressi in merito a qualsiasi altra questione.

Il Texas contestava le procedure elettorali nella Georgia, nel Michigan, nella Pennsylvania e nel Wisconsin, in cui l'esito del voto era stato favorevole, in maniera decisiva, per Biden. In particolare, il Texas contestava il fatto che questi stati avessero facilitato il voto per posta o metodi diversi rispetto al voto di persona, provocando irregolarità incostituzionali tali da far sì che fosse impossibile sapere chi avesse vinto veramente le elezioni. Secondo il Texas, le modifiche violavano l'art. I della Costituzione, secondo cui è il legislatore statale a precisare le procedure per il voto, mentre, nella specie, le modifiche contestate erano state introdotte da funzionari dell'Esecutivo o da giudici<sup>3</sup>. Il Texas chiedeva

---

<sup>1</sup> [https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/121120zr\\_p860.pdf](https://www.supremecourt.gov/orders/courtorders/121120zr_p860.pdf).

<sup>2</sup> Art. III, *section* 2 della Costituzione: “In tutti i casi riguardanti ambasciatori, altri rappresentanti pubblici o consoli, e quelli in cui uno Stato sia parte, la Corte suprema ha giurisdizione originaria. In tutti gli altri casi prima menzionati, la Corte suprema ha giurisdizione d'appello, sia in diritto sia in fatto, con le eccezioni e secondo le regole che il Congresso stabilirà”.

<sup>3</sup> Così, nella *motion* con cui il Texas adisce la Corte suprema federale (per il testo integrale, v. [https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22O155/163052/20201208133328638\\_TX-v-State-](https://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/22O155/163052/20201208133328638_TX-v-State-)

alla Corte suprema federale di impedire ai grandi elettori già nominati negli Stati convenuti – che, secondo gli ordinamenti statali in questione, sono assegnati al candidato che ha vinto il voto popolare – di esprimersi nel voto per il Presidente nel contesto dell’*Electoral College* del 14 dicembre, per sostituirvi collegi di grandi elettori nominati direttamente dai legislatori statali. Questo rimedio avrebbe comportato l’annullamento di milioni di voti.

Il Presidente Trump stesso aveva chiesto di intervenire in giudizio, mentre numerosi giuristi ed autorità federali e statali avevano sottoposto alla Corte fascicoli a titolo di *amici curiae*. Il Presidente asseriva che le elezioni fossero state “rubate”, invocando il fatto di aver vinto negli Stati della Florida e dell’Ohio e che, a suo avviso, “nessun candidato, nella storia, ha mai perso le elezioni dopo aver vinto in entrambi quegli Stati”<sup>4</sup>. Tra gli interventi degli *amici curiae*, si segnala quello sottoscritto da oltre 100 parlamentari repubblicani della *House of Representatives*, i quali sostenevano le allegazioni del Texas, secondo cui le elezioni erano state caratterizzate da un “numero senza precedenti di frodi e irregolarità”<sup>5</sup>.

Gli Stati in questione avevano ciascuno depositato un proprio *brief* in risposta al ricorso. Quello della Pennsylvania era redatto in termini particolarmente duri, asserendo che il ricorso costituiva un abuso eversivo del processo giurisdizionale e chiedendo alla Corte di “mandare un segnale chiaro che un tale abuso non deve mai più essere ripetuto”. Il Wisconsin aveva sottolineato che una decisione di ammissibilità avrebbe coinvolto la Corte in uno scontro politico senza precedenti. Gli Stati avevano anche rilevato che le procedure elettorali erano state modificate alla luce della pandemia di Covid-19 anche in alcuni Stati in cui aveva vinto

---

[MPI-2020-12-07%20FINAL.pdf](#)). Secondo l’art. I, *section 4* della Costituzione, “[i] tempi, i luoghi e le modalità per le elezioni dei Senatori e dei Rappresentanti saranno stabiliti in ciascuno Stato dal Legislativo locale; ma in ogni tempo il Congresso potrà con legge disporre o modificare la relativa disciplina, salvo che per la sede dell’elezione dei Senatori”.

<sup>4</sup> Per il testo integrale della richiesta di intervento del Presidente Trump, si v. la pagina *Internet* [http://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/220155/163234/20201209155327055\\_No.%20220155%20Original%20Motion%20to%20Intervene.pdf](http://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/220155/163234/20201209155327055_No.%20220155%20Original%20Motion%20to%20Intervene.pdf).

<sup>5</sup> Per il testo del *brief*, v. [http://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/220155/163403/20201210153048641\\_Texas%20v.%20Pennsylvania%20Amicus%20Brief%20of%20106%20Representatives.pdf](http://www.supremecourt.gov/DocketPDF/22/220155/163403/20201210153048641_Texas%20v.%20Pennsylvania%20Amicus%20Brief%20of%20106%20Representatives.pdf).

L’*Attorney General* degli Stati Uniti, William P. Barr, nonché numerose altre figure ed autorità federali e statali, hanno respinto tali accuse, dichiarando di non aver riscontrato frodi elettorali tali da aver influito sull’esito delle elezioni: v. M. BALSAMO, *Disputing Trump, Barr says no widespread election fraud*, in *Associated Press*, 1° dicembre 2020, <https://apnews.com/article/barr-no-widespread-election-fraud-b1f1488796c9a98c4b1a9061a6c7f49d>.



Trump; eppure il ricorso del Texas non chiedeva il vaglio questi risultati. Ad avviso degli Stati convenuti, il Texas non era legittimato ad agire nel caso di specie; inoltre, si trattava di un ricorso che sarebbe dovuto iniziare davanti alle giurisdizioni inferiori, e non avrebbe dovuto essere sottoposto direttamente alla Corte suprema<sup>6</sup>.

Dato che il voto dell'*Electoral College* avrà luogo il 14 dicembre, la pronuncia della Corte suprema pone fine, di fatto, agli sforzi della campagna Trump diretta a contestare i risultati delle elezioni in sede giudiziale.

*Sarah Pasetto*

---

<sup>6</sup> A questo riguardo, si ricorda che il Presidente Trump ed i suoi sostenitori avevano avviato decine di cause volte a contestare la legalità delle elezioni, nelle giurisdizioni statali e federali, asserendo motivazioni simili a quelle addotte nella specie. Le cause sono state tutte respinte, ad eccezione di una intentata nella giurisdizione statale della Pennsylvania, in cui il giudice di appello statale ha accolto la richiesta della campagna di Trump di impedire l'estensione del tempo utile per rettificare i voti espressi per posta là dove mancavano prove dei documenti di identità dell'elettore: *Trump Campaign v. Kathy Boockvar and County Boards of Elections*, <http://www.pacourts.us/assets/files/setting-7739/file-10440.pdf?cb=aa5ec4>. Per una sintesi delle pronunce giunte ai gradi più elevati di giudizio, v. le segnalazioni dell'Area di diritto comparato intitolate "Recenti sentenze statali e federali relativi all'esito delle elezioni presidenziali del 3 novembre 2020 in Pennsylvania", 30/11/2020, [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni\\_corrente/Segnalazioni\\_1606754561430.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1606754561430.pdf); e "Corte suprema, *Order* nel caso *Kelly, Mike, et al. v. Pennsylvania, et al.*, No. 20A98, 592 U.S. \_\_\_\_ (2020), dell'8 dicembre 2020, concernente la legge della Pennsylvania sul voto per posta", 09/12/2020, [https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni\\_corrente/Segnalazioni\\_1607523389562.pdf](https://www.cortecostituzionale.it/documenti/segnalazioni_corrente/Segnalazioni_1607523389562.pdf).



# FRANCIA

EMERGENZA SANITARIA – RISTORAZIONE

## ***Conseil d'État, ordonnance n. 446715 dell'8 dicembre 2020, Union des métiers et des industries de l'hôtellerie et autres, sulla chiusura dei bar e dei ristoranti durante l'emergenza sanitaria***

14/12/2020

Diverse associazioni delle professioni e delle industrie alberghiere hanno adito il *Conseil d'État*, nell'ambito della procedura del c.d. *référé-suspension*<sup>1</sup>, al fine di richiedere la sospensione dell'art. 40 del decreto n. 2020-1310 del 29 ottobre 2020, sulle misure generali necessarie per fronteggiare l'epidemia di Covid-19<sup>2</sup>. Tali disposizioni vietano tutte le attività di ristorazione e di distribuzione di bevande, eccezion fatta per le attività di ristorazione collettiva e per quelle destinate all'uso esclusivo dei lavoratori-trasportatori della strada.

Le associazioni ricorrenti sostenevano che tali disposizioni violassero in maniera grave le libertà di commercio e di industria, la libertà di impresa e il diritto della concorrenza. In particolare, si riteneva che l'articolo impugnato creasse una disparità di trattamento tra le attività di ristorazione tradizionali e quelle non sottoposte al divieto, che non fosse giustificata da alcuna differenza di situazione rispetto al rischio sanitario, né tantomeno da alcun motivo di interesse generale legato all'obiettivo di tutela della sanità. I ricorrenti affermavano, altresì, che il divieto instaurato fosse sproporzionato, giacché la propagazione del virus era molto variabile a seconda dei territori e che il rischio sanitario legato a tale propagazione all'interno dei bar, dei ristoranti e dei caffè non era così significativo. Lamentavano, inoltre, l'assenza di prove sull'insufficienza e sul mancato rispetto dei protocolli di sicurezza già applicati in queste attività e sostenevano che altre misure, meno drastiche e meno incidenti sulle libertà, potevano essere adottate, quali, ad esempio, un coprifuoco orario o una differenziazione tra gli stabilimenti in base alla possibilità (o meno) di applicare le regole anti-contagio. Infine, evidenziavano l'insufficienza delle compensazioni finanziarie erogate dal Governo per permettere la sopravvivenza del settore.

---

<sup>1</sup> Il *référé-suspension* è disciplinato dall'art. L. 521-1 del Codice di giustizia amministrativa.

<sup>2</sup> V. *Francia – L'entrata in vigore delle misure generali per fronteggiare l'epidemia di Covid-19 nell'ambito dello stato di emergenza sanitaria*, del 02/11/2020.

Dopo aver ricordato che la politica posta in essere dal Governo sia stata quella di interrompere la catena dei contagi, limitando al massimo tutte le occasioni di spostamento delle persone fuori dal proprio domicilio, obiettivo alla base delle norme contenute nel decreto impugnato, il giudice dei *référé*s del *Conseil d'État* ha osservato che tutti gli studi prodotti dal Ministero della sanità e delle solidarietà, condotti con metodologie diverse, e non validamente contestati dai ricorrenti, portavano alle stesse conclusioni relative ai rischi presenti nella frequentazione di bar e ristoranti<sup>3</sup>.

Pronunciandosi sulla possibilità di applicare regole differenziate in base al territorio, la Suprema Corte amministrativa ha sottolineato che sia tutto il sistema sanitario nazionale ad essere sotto tensione e che non sia stato dimostrato che un approccio diverso secondo le zone sarebbe in grado di interrompere la progressione del virus. Purché riconosciuta come teoricamente possibile, la proposta di gestione differenziata del territorio è stata quindi respinta in quanto non accompagnata da più precisi studi sull'impatto sanitario ed economico.

Per quanto riguarda, invece, l'applicazione di un coprifuoco, il giudice dei *référé*s del *Conseil d'État* ha ricordato come sia stato proprio il fallimento di tale misura, attuata a partire dallo scorso 17 ottobre, ad avere imposto l'adozione delle nuove norme per limitare i contagi.

Successivamente, il *Conseil d'État* ha ammesso che, né la possibilità mantenuta della vendita a distanza e della vendita a domicilio, né il potenziamento delle misure economiche già stanziato dal Governo siano tali da compensare le perdite subite dal settore della ristorazione. Ciononostante, ha considerato che le violazioni alle libertà richiamate, anche se significative, non siano eccessive rispetto ai rischi sanitari derivanti dalla frequentazione delle sale di consumazione di alimenti e bevande sul posto.

Infine, il Collegio ha specificato che, pur non presentando situazioni differenti dal punto di vista del rischio sanitario, le attività di ristorazione collettiva e quelle dedicate ai professionisti dell'autotrasporto hanno, comunque, un oggetto diverso rispetto alla ristorazione tradizionale, essendo inerenti alla finalità, perseguita dal Governo, di mantenere le attività essenziali alla vita del paese. Ciò posto, ha stabilito che le disposizioni contestate non violino né il principio di uguaglianza né tantomeno quello della libera concorrenza.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil d'État* ha valutato che nessuna delle contestazioni sollevate fosse tale da far insorgere seri dubbi circa la legittimità della decisione impugnata. Ha, quindi, respinto il ricorso sollevato

---

<sup>3</sup> La sentenza è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-etat.fr/actualites/actualites/fermeture-des-bars-et-restaurants-decision-en-refere-du-8-decembre>.

dall'Unione dei mestieri e delle industrie degli albergatori e dalle altre associazioni.

*Céline Torrisi*



# FRANCIA

EMERGENZA SANITARIA – IMPIANTI SCIISTICI

## ***Conseil d'État, ordonnance n. 447208 dell'11 dicembre 2020, Domaines skiables de France et autres, sulla chiusura degli impianti sciistici***

14/12/2020

Il sindacato *Domaines skiables de France* e altri ricorrenti, tra cui diversi enti locali<sup>1</sup>, hanno adito il *Conseil d'État*, nell'ambito della procedura del c.d. *référé-liberté*<sup>2</sup>, al fine di richiedere la sospensione dell'art. 1 del decreto n. 2020-1519 del 4 dicembre 2020<sup>3</sup>, che vieta l'accesso al pubblico agli impianti di risalita per le attività sciistiche. Si chiedeva, inoltre, che fosse ordinato al Primo ministro di modificare le disposizioni in vigore, entro tre giorni dalla decisione della Suprema Corte amministrativa, e di adottare misure rigorosamente proporzionate ai rischi sanitari e appropriate alle circostanze di tempo e di luogo, onde consentire l'apertura immediata degli impianti di risalita nel rispetto dei protocolli sanitari.

Tra le varie doglianze esposte dalle associazioni ricorrenti, si sosteneva che le disposizioni impugnate violassero in maniera grave e manifestamente illegittima la libertà di circolazione, la libertà di impresa, il principio di libera amministrazione degli enti locali e il principio di uguaglianza. Si asseriva che il divieto generale e assoluto di apertura degli impianti di risalita non fosse necessario e andasse oltre l'obiettivo di tutela della salute pubblica, nella misura in cui non era stato stabilito che il protocollo sanitario già attuato non fosse sufficiente per prevenire il rischio di propagazione del virus, né tantomeno che gli impianti di risalita fossero un luogo di contaminazione. I ricorrenti respingevano, altresì, l'argomento secondo il quale l'apertura degli impianti di risalita avrebbe

---

<sup>1</sup> Trattasi delle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Provenza-Alpi-Costa azzurra, Occitania, Grande Est e Borgogna-Franca-Contea e dei Dipartimenti della Savoia, dell'Alta-Savoia, dell'Isère, del Cantal, dell'Ain, della Loira, dell'Alta-Loira, delle Alpi dell'Alta-Provenza, delle Alte-Alpi, delle Alpi-Marittime, degli Alti Pirenei, dei Pirenei-Orientali, dell'Ariège, dell'Alta-Garonna e delle Vosges.

<sup>2</sup> Il *référé-suspension* è disciplinato dall'art. L. 521-1 del Codice di giustizia amministrativa.

<sup>3</sup> Tale norma modifica il decreto n. 2020-1310 del 29 ottobre 2020, sulle misure generali necessarie per fronteggiare l'epidemia di Covid-19. V. *Francia – L'entrata in vigore delle misure generali per fronteggiare l'epidemia di Covid-19 nell'ambito dello stato di emergenza sanitaria*, del 02/11/2020.

fatto correre il rischio di rafforzare la tensione già vigente nel sistema sanitario, visto che, durante la stagione 2019-2020, il 95% dei feriti in montagna erano stati presi in carico dai centri traumatologici presenti presso le stazioni sciistiche. Infine, si affermava che la misura contestata fosse sproporzionata, considerata la natura essenziale di tali attività e le conseguenze sociali ed economiche di tale chiusura.

Il giudice dei *référé*s del *Conseil d'État* ha ricordato, innanzitutto, che la norma impugnata ha la finalità di limitare i nuovi contagi occasionati dagli importanti flussi di spostamenti che si andrebbero a creare. Pur riconoscendo l'importanza degli effetti economici di tale misura per le zone interessate, la Suprema Corte amministrativa ha comunque stabilito che, considerato il contesto sanitario vigente, caratterizzato da un aumento dei nuovi contagi, da una forte tensione sul sistema sanitario – in particolare nelle regioni dove si pratica lo sci alpino – e dalla necessità di attuare tutte le misure necessarie per evitare una nuova ondata, la misura contestata, non violi in maniera grave e manifestamente illegittima le libertà invocate<sup>4</sup>.

Il *Conseil d'État* ha, quindi, respinto il ricorso sollevato dal sindacato *Domaine skiable de France* e dagli altri ricorrenti.

*Céline Torrisi*

---

<sup>4</sup> La sentenza è reperibile *on line* alla pagina <https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/447208-domaines-skiables-de-france-et-autres.pdf>.



# FRANCIA

MENSE SCOLASTICHE – RELIGIONE

## ***Conseil d'État, ordonnance n. 426483 dell'11 dicembre 2020, Commune de Chalon-sur-Saône, sulla possibilità di proporre pasti sostitutivi nelle mense scolastiche pubbliche***

16/12/2020

Da circa trent'anni, le mense scolastiche del comune di Chalon-sur-Saône proponevano pasti sostitutivi, destinati ai bambini di confessione musulmana, qualora fossero servite delle pietanze contenenti maiale. Nel 2015, sostenendo che il principio di laicità vietasse di prendere in considerazione le prescrizioni religiose nell'organizzazione del servizio pubblico, il consiglio municipale ha deciso di porre fine a tale pratica. Con delibera del 29 settembre 2015, è stato quindi modificato il regolamento interno delle mense scolastiche per imporre che sia servito un unico pasto a tutti i bambini.

La *Ligue de défense judiciaire des musulmans* aveva impugnato tale delibera innanzi al tribunale amministrativo di Digione chiedendone l'annullamento. Il giudice di primo grado aveva accolto tale ricorso, successivamente confermato dalla Corte amministrativa di appello di Lione. Il comune ricorrente aveva perciò adito il *Conseil d'État* al quale si chiedeva di annullare il giudizio di secondo grado.

Con la decisione passata in rassegna<sup>1</sup>, fondandosi sull'art. 1 della Costituzione, che vieta, a chiunque, di invocare il proprio credo religioso per sostituirsi al rispetto delle regole comuni che disciplinano le relazioni tra le collettività pubbliche e gli individui, la Suprema Corte amministrativa ha stabilito che non esiste alcun obbligo, per gli enti locali che gestiscono un servizio pubblico di mensa scolastica, di servire pasti sostitutivi, né tantomeno alcun diritto per gli utenti di richiedere tale servizio.

Il *Conseil d'État* ha poi confermato quanto stabilito dalla Corte amministrativa di appello, ossia che né i principi di laicità e di neutralità del servizio pubblico, né quello di uguaglianza degli utenti dinanzi al servizio pubblico, impediscono, di per sé, agli enti locali, di proporre tali pasti.

---

<sup>1</sup> La decisione è reperibile *on line* alla pagina [https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/426483\\_-decision.pdf](https://www.conseil-etat.fr/Media/actualites/documents/2020/12-decembre/426483_-decision.pdf).

Infine, il Collegio ha specificato che, nel definire, o ridefinire, le regole di organizzazione del servizio pubblico di mensa scolastica, gli enti locali sono comunque tenuti a prendere in considerazione l'interesse generale in modo tale da consentire a tutti i bambini di poter usufruire di tale servizio.

Sulla scorta di queste considerazioni, il *Conseil d'État* ha respinto il ricorso del comune ricorrente confermando l'annullamento della delibera oggetto del litigio.

*Céline Torrisi*

# REGNO UNITO

STRANIERO – ESPULSIONE (CONDIZIONI)

## **Corte suprema, sentenza *Robinson (Jamaica)(Appellant) v Secretary of State for the Home Department*, [2020] UKSC 53, del 16 dicembre 2020, sulla portata del c.d. “principio *Zambrano*”**

16/12/2020

Il ricorso riguardava la portata della tutela contro l’espulsione approntata a favore di un individuo, cittadino di uno stato non appartenente all’Unione europea (UE), con un figlio a carico avente la cittadinanza UE, ai sensi del c.d. “principio *Zambrano*”<sup>1</sup>. In particolare, si doveva stabilire se il genitore in questione godesse di una forma di tutela maggiorata, tale per cui potesse essere espulso solamente in “circostanze eccezionali”.

Nella specie, la ricorrente era una cittadina della Giamaica che era stata dichiarata colpevole del reato grave di spaccio di stupefacenti. La donna si era vista imporre una pena detentiva e un’ordinanza di espulsione. Prima della rimozione dal Regno Unito, aveva avuto un figlio, cittadino britannico e dunque anche europeo. La donna aveva chiesto il permesso di poter rimanere nel Regno Unito. La richiesta era stata respinta. La donna aveva agito davanti all’*Upper Tribunal*, argomentando di aver diritto a soggiornare nell’UE ai sensi del “principio *Zambrano*”, in base ai diritti del figlio, cittadino UE. Poiché la donna aveva la custodia effettiva del figlio, la sua espulsione avrebbe comportato la rimozione dal Regno Unito anche del bambino, privandolo del godimento dei suoi diritti legati alla cittadinanza UE. L’*Upper Tribunal* aveva accolto il ricorso della donna, stabilendo che godesse di una tutela assoluta dall’espulsione.

Il Ministro aveva impugnato la sentenza davanti alla *Court of Appeal*. Nelle more del giudizio, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), nella sentenza *Secretary of State for the Home Department v. CS*, aveva limitato la portata del “principio *Zambrano*”, stabilendo che, “in circostanze eccezionali, uno Stato membro può adottare una misura di espulsione, a condizione che essa sia fondata sulla condotta personale di detto cittadino di uno Stato terzo, la quale deve costituire una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave che pregiudichi un interesse fondamentale della società di detto Stato membro, e che si basi su una

---

<sup>1</sup> Secondo quanto disposto nella Causa C-34/09, *Gerardo Ruiz Zambrano c. Office national de l’emploi (ONEm)*, dell’8 marzo 2011.

presa in considerazione dei diversi interessi esistenti, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare”<sup>2</sup>. La *Court of Appeal* aveva dunque accolto il ricorso e rinviato il caso all’*Upper Tribunal*, stabilendo che la locuzione “circostanze eccezionali” non costituiva un requisito ulteriore, bensì semplicemente una eccezione alla regola per cui il bambino, cittadino UE, non poteva essere obbligato a lasciare il territorio dell’UE. La ricorrente aveva agito in appello davanti alla Corte suprema, asserendo invece che la locuzione “circostanze eccezionali” costituisse un ulteriore requisito per l’espulsione.

La Corte suprema ha respinto il ricorso all’unanimità e ha rinviato il caso davanti alla *Upper Tribunal*<sup>3</sup>. Il *judgment* della Corte è stato redatto da *Lord Stephens*.

La Corte ha ricordato che il “principio *Zambrano*” si applica nel caso in cui, se un cittadino di uno stato terzo non si vedesse riconosciuto il diritto di risiedere nell’UE, un altro individuo, cittadino UE e dipendente dal primo, verrebbe costretto a lasciare il territorio UE e verrebbe dunque privato dei diritti conferitigli dalla cittadinanza UE: il diritto di soggiorno dell’individuo deriva, quindi, dal diritto del cittadino UE che da questi è dipendente. La massima corte britannica ha rilevato che la Corte di giustizia ha riconosciuto il valore della cittadinanza UE, ma ha al contempo confermato che può essere soggetta a limitazioni. La *Brexit* (prevista per il 31 dicembre 2020) non dovrebbe incidere, anche se i principi giuridici applicabili in casi futuri potrebbero mutare.

La Corte suprema ha ripercorso la giurisprudenza della Corte di giustizia sul punto, rilevando che essa delinea tre questioni che il giudice nazionale deve valutare. In primo luogo, il giudice deve stabilire se il cittadino UE dipende dal cittadino non-UE, di talché sarebbe costretto a seguirlo e lasciare il territorio europeo. Inoltre, il giudice deve decidere se il comportamento o il reato posto in essere dal cittadino non-UE costituisca una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave, rispetto a un interesse fondamentale della società dello Stato UE in questione, tale da giustificare l’espulsione al fine di tutelare la sicurezza o l’ordine pubblici. Infine, in caso affermativo, il giudice nazionale deve bilanciare i diritti che la Corte di giustizia ha riconosciuto come fondamentali nell’attuale contesto, tra cui *in primis* il diritto al rispetto per la vita privata e familiare, sancita dall’art. 7 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. Inoltre, nei casi riguardanti minori, il giudice deve valutare il loro miglior interesse, tenendo conto della loro età, della loro situazione generale di vita nello Stato UE

---

<sup>2</sup> Causa C-304/14, *Secretary of State for the Home Department c. CS*, del 13 settembre 2016.

<sup>3</sup> Per il testo integrale della sentenza, v. <https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0010-judgment.pdf>.

in questione e la misura in cui dipendono dai loro genitori, tenendo sempre conto, tra l'altro, del principio di proporzionalità.

La ricorrente aveva argomentato che la locuzione “circostanze eccezionali” implicava che gli interessi del minore in questione fossero particolarmente rilevanti e potessero, dunque, essere superati solamente da circostanze particolarmente impellenti (una conclusione che a suo avviso si poteva evincere anche dal parere dell'Avvocato Generale reso nel caso *CS*).

La Corte suprema ha stabilito che la Corte di giustizia non aveva seguito il criterio proposto dall'Avvocato Generale. Piuttosto, nel caso *CS*, la Corte aveva introdotto una eccezione al “principio *Zambrano*”, connessa, segnatamente, al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza pubblica. Considerato nel contesto, il riferimento alle circostanze eccezionali spiegava, semplicemente, che in casi come quello in questione era possibile ricavare un'eccezione alla regola della impossibilità di espellere il genitore cui si applicava il “principio *Zambrano*”. Inoltre, la Corte di giustizia aveva ribadito lo stesso criterio anche nella sua giurisprudenza successiva<sup>4</sup>, mentre non aveva proposto criteri alternativi né aveva stabilito che quello delle “circostanze eccezionali” fosse un ulteriore elemento da determinare nel decidere se espellere un genitore che poteva avvalersi del principio *Zambrano*.

*Sarah Pasetto*

---

<sup>4</sup> V. ad es. Causa C-82/16, *KA c. Belgische Staat*, dell'8 maggio 2018.



# GERMANIA

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI – TERRORISMO

## **Tribunale costituzionale federale, ordinanza del 10 novembre 2020 (1 BvR 3214/15), in merito alla normativa sull’archivio centrale per la lotta contro il terrorismo**

17/12/2020

Il Tribunale costituzionale federale ha dichiarato che il secondo comma, primo periodo, dell’art. 6 della Legge sull’istituzione di un archivio centrale delle autorità di polizia e dei servizi di *intelligence* del *Bund* e dei *Länder* ai fini della lotta al terrorismo (*Gesetz zur Errichtung einer standardisierten zentralen Antiterrordatei von Polizeibehörden und Nachrichtendiensten von, Antiterrordateigesetz – ATDG*) era incompatibile con l’art. 2, comma 1, in combinato disposto con l’art. 1, comma 1, della Legge fondamentale (LF) e nullo. Per il resto, l’art. 6a ATDG è stato ritenuto compatibile con la Costituzione<sup>1</sup>.

Lo scopo principale della legge, entrata in vigore nel 2006, era la creazione di una banca dati comune per le diverse autorità di sicurezza, contenente dati di migliaia di potenziali terroristi forniti sia dalla polizia che dalle agenzie di *intelligence* del *Bund* e dei *Länder*, essenzialmente per facilitare le richieste di informazioni tra agenzie. In seguito alla sentenza del Tribunale costituzionale federale del 24 aprile 2013 (1 BvR 1215/07)<sup>2</sup>, con cui il Tribunale aveva dichiarato diverse disposizioni della legge incompatibili con la Legge fondamentale, il legislatore federale aveva modificato le disposizioni dichiarate incompatibili ed inserito nella legge l’art. 6a ATDG “sull’utilizzo esteso dei dati in relazione ad un progetto”. Ai sensi di detta norma, le autorità di sicurezza potevano ricorrere a quello che la modifica definiva un uso esteso (“*data mining*”)

---

<sup>1</sup> Una traduzione inglese del comunicato stampa relativo alla pronuncia è reperibile *online* alla pagina <https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/EN/2020/bvg20-104.html>.

<sup>2</sup> Con sentenza del 24 aprile 2013 (1 BvR 1215/07), il Tribunale aveva confermato la legittimità costituzionale della struttura di base della legge, ma aveva fissato alcune limitazioni, ritenendo incompatibile con la costituzione la concreta impostazione di alcune disposizioni della normativa, in quanto in contrasto con il divieto di eccessi (*Übermassverbot*) e con il principio che esige la certezza e la determinatezza giuridica (*Bestimmtheitsgrundsatz*). La parte della disciplina dichiarata incostituzionale poteva trovare applicazione al massimo fino al 31 dicembre 2014, data entro la quale il legislatore doveva rimediare alla situazione legislativa incompatibile con la Legge fondamentale.

dei dati memorizzati nella banca dati antiterrorismo, che andava oltre l'agevolazione delle richieste di informazioni e comprendeva anche misure operative. L'art. 6a ATDG consentiva infatti anche l'uso diretto della banca-dati antiterrorismo per la generazione di nuove informazioni che risultavano da un'analisi incrociata dei dati memorizzati. In precedenza, ciò era solo consentito in casi urgenti.

Ad avviso del Tribunale federale, l'art. 6a, comma 2, prima frase, ATDG violava il diritto fondamentale del ricorrente all'autodeterminazione informativa derivante dall'art. 2, comma 1, in combinato disposto con l'art. 2, comma 1, LF. La disposizione non soddisfaceva i particolari requisiti costituzionali che esigono il rispetto del principio della separazione (dei dati di polizia e di quelli di *intelligence*), rispetto che presuppone una ipotetica raccolta nuova ed autonoma di dati da parte dell'autorità rispettivamente competente. In altri termini, in base a detto principio l'utilizzo dei dati archiviati in comune deve servire alla tutela di interessi giuridici particolarmente rilevanti o all'individuazione di reati di tale gravità da giustificare ipoteticamente una loro nuova raccolta con mezzi altrettanto incisivi.

Considerato il maggiore impatto sui diritti fondamentali dell'uso esteso di una banca dati comune delle autorità di polizia e dei servizi di *intelligence*, è dunque necessario che tale uso sia, oltre a servire alla protezione di interessi giuridici particolarmente rilevanti, soggetto a disposizioni precise che prevedano chiari limiti e condizioni per l'adozione di misure, come quelle in questione, che costituiscono un'interferenza nei diritti fondamentali. L'art. 6a, comma 2, prima frase, ATDG non soddisfaceva ad avviso dei giudici di Karlsruhe questi requisiti.

*Maria Theresia Roerig*



# FRANCIA

ORDONNANCES – CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ

## ***Conseil d'État, ordonnances nn. 440258, 440289, 440257 del 16 dicembre 2020, Fédération CFDT des finances et autres, sul controllo di legittimità delle ordonnances adottate dal Governo prima della loro ratifica dal Parlamento***

21/12/2020

Alcuni sindacati hanno adito il *Conseil d'État* chiedendo l'annullamento, per eccesso di potere, dell'*ordonnance* n. 2020-430 del 15 aprile 2020, che aveva imposto, durante il primo *lockdown*, a diverse categorie di dipendenti pubblici, di prendere dei giorni di ferie. L'*ordonnance* impugnata era stata adottata sulla base dell'art. 11 della legge n. 2020-290 del 23 marzo 2020, legge di emergenza per fronteggiare l'epidemia di Covid-19, che, in applicazione dell'art. 38 della Costituzione, autorizzava il Governo, per un periodo di tre mesi, a adottare provvedimenti rientranti normalmente nella competenza legislativa del Parlamento.

Dall'entrata in vigore della Costituzione della V Repubblica, il *Conseil d'État*, seguito dalla *Cour de cassation* e dal *Conseil constitutionnel*, hanno considerato che, fino alla loro ratifica da parte del Parlamento, le *ordonnances* fossero atti di natura amministrativa il cui controllo spettava al *Conseil d'État*, competente per determinarne la legittimità, alla stregua di tutti gli atti regolamentari emanati dal Governo.

Tuttavia, con due recenti decisioni<sup>1</sup>, il *Conseil constitutionnel* ha modificato tale orientamento giurisprudenziale affermando che, una volta superato il termine fissato per l'abilitazione, le disposizioni di una *ordonnance* debbano essere considerate come disposizioni di natura legislativa. In quanto tale, non possono più essere oggetto del controllo di legittimità svolto dal *Conseil d'État*, bensì di quello di cui all'art. 61-1 della Costituzione, sul giudizio di legittimità

---

<sup>1</sup> V. Francia – *Conseil constitutionnel, decisione n. 2020-843 QPC del 28 maggio 2020*, Force 5, *sull'autorizzazione a gestire un impianto di produzione di elettricità*, 08/06/2020, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 37 (giugno 2020), 15 ss., e Francia – *Conseil constitutionnel, decisione n. 2020-851/852 QPC del 3 luglio 2020*, M. Sofiane A. et autres, *sulla proroga della durata della custodia cautelare nel contesto dell'emergenza sanitaria*, 06/07/2020, in *Segnalazioni sull'attualità costituzionale straniera*, n. 38 (luglio 2020), 25 ss.

costituzionale delle leggi in via incidentale (c.d. *question prioritaire de constitutionnalité*).

Con le decisioni passate in rassegna, il *Conseil d'État* ha svolto le proprie considerazioni su tale evoluzione giurisprudenziale, precisando le condizioni e le modalità del controllo di legittimità delle *ordonnances* nel caso in cui esse non siano state ratificate dal Parlamento allo spirare del termine dell'abilitazione.

Dopo aver ricordato quanto stabilito dal *Conseil constitutionnel*, ossia che, una volta superato il termine dell'abilitazione, la contestazione delle *ordonnances* debba sostanziarsi in una questione prioritaria di costituzionalità, il *Conseil d'État* ha stabilito che tale possibilità non esclude, comunque, che la Suprema Corte amministrativa possa annullare una *ordonnance* qualora sia chiamata a pronunciarsi sulla legittimità di tale norma, o che possa escluderne l'applicazione in un caso di specie, qualora sia stata adita per via di eccezione, se la sua illegittimità discenda da altri motivi, compresi la violazione di principi di valore costituzionale diversi da quelli sanciti dalla Costituzione.

Il *Conseil d'État* ha proseguito spiegando che, in tal modo, il ricorrente può sempre scegliere tra i motivi che intende sollevare a sostegno del suo ricorso, in particolare quando principi simili possano trovare la loro fonte sia nella Costituzione che nei trattati internazionali o nei *principes généraux du droit*. Nel caso in cui il ricorrente non specificasse la fonte del principio invocato, spetta al giudice identificare la norma di riferimento più conforme al ricorso sottopostogli.

Il Collegio ha successivamente specificato che, qualora venga adito per il controllo di una *ordonnance*, può, se il termine dell'abilitazione sia spirato e anche in pendenza di una questione prioritaria di costituzionalità, annullare tale norma entro tre mesi, termine entro il quale deve decidere se trasmettere o meno la questione al *Conseil constitutionnel*.

Posti tali principi, il *Conseil d'État* ha considerato che, nel caso di specie, l'*ordonnance* impugnata fosse legittima, in quanto giustificata dalle esigenze del servizio pubblico e dall'obiettivo di abbassare il numero di giorni di ferie, potendo questi essere presi al momento della ripresa dell'attività lavorativa una volta terminato lo stato di emergenza sanitaria. Ha, quindi, rigettato il ricorso.

*Céline Torrisi*